



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 luglio 2013 (18.07)  
(OR. en)**

**12375/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0234 (NLE)**

---

---

**RECH 359  
COMPET 577  
MI 649**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea  
Data: 12 luglio 2013  
Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea  
n. doc. Comm.: COM(2013) 501 final  
Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune ECSEL

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2013) 501 final.

All.: COM(2013) 501 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 10.7.2013  
COM(2013) 501 final

2013/0234 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo all'impresa comune ECSEL**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2013) 255 final}

{SWD(2013) 256 final}

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Contesto generale**

L'Unione europea (UE) deve fare tutto il possibile per uscire dalla crisi economica e finanziaria e trovare la strada verso una crescita sostenibile.

Uno degli obiettivi di "Orizzonte 2020"<sup>1</sup>, il programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, è quello di rafforzare l'industria europea attraverso azioni a sostegno della ricerca e dell'innovazione in un ampio ventaglio di settori industriali.

Uno dei pilastri di Orizzonte 2020, "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali", mira specificamente al rafforzamento della competitività industriale nelle tecnologie chiave come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). All'interno della sezione TIC di Orizzonte 2020, la microelettronica, la nanoelettronica e i componenti e sistemi incorporati e intelligenti sono considerati settori prioritari.

Al fine di armonizzare meglio il sostegno dell'UE alla ricerca e all'innovazione con gli obiettivi dell'industria e attrarre maggiori investimenti industriali nella ricerca e nell'innovazione in Europa, Orizzonte 2020 prevede la costituzione di partenariati pubblico-privato in settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione potrebbero contribuire alla realizzazione dei più ampi obiettivi europei in materia di competitività e ad affrontare le sfide societali.

Questa nuova proposta di partenariato pubblico-privato (PPP) riguarda un'impresa comune (IC) nel settore dei componenti e sistemi elettronici. L'IC denominata ECSEL ("Electronic Components and Systems for European Leadership", componenti e sistemi elettronici per la leadership europea) sostituisce le precedenti ENIAC<sup>2</sup> e ARTEMIS<sup>3</sup>, rispettivamente nei campi della nanoelettronica e dei sistemi incorporati, avviate nell'ambito del settimo programma quadro<sup>4</sup>. La presente proposta viene presentata nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP)<sup>5</sup>, della proposta della Commissione Orizzonte 2020, della comunicazione della Commissione intitolata "Partenariati nella ricerca e nell'innovazione"<sup>6</sup>, dell'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione"<sup>7</sup>, della comunicazione della Commissione sulle tecnologie chiave abilitanti, intitolata "Una strategia europea per le tecnologie abilitanti — Un ponte verso la crescita e l'occupazione"<sup>8</sup>, e della comunicazione della Commissione "Una strategia europea per i componenti e i sistemi micro e nanoelettronici"<sup>9</sup>. Essa è anche in linea con la

---

<sup>1</sup> COM(2011) 809 definitivo del 30.11.2011.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 72/2008, GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 74/2008, GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.

<sup>4</sup> Decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006.

<sup>5</sup> [Inserire riferimento al QFP].

<sup>6</sup> COM(2011) 572 definitivo del 21.9.2011.

<sup>7</sup> COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010.

<sup>8</sup> COM(2012) 341 final del 26.6.2012.

<sup>9</sup> COM(2013) 298 final del 23.5.2013.

comunicazione della Commissione "Partenariati pubblico-privato nell'ambito di Orizzonte 2020: un potente strumento per l'innovazione e la crescita in Europa"<sup>10</sup>.

- **Motivazione e finalità di un'impresa comune nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici**

Oltre a rappresentare un'industria importante, con oltre 1 000 miliardi di EUR di fatturato a livello mondiale, i componenti elettronici e i sistemi incorporati sono all'origine della maggior parte dei progressi in fatto di produttività nell'insieme dell'economia e svolgono un ruolo di primo piano nell'affrontare le sfide societali. Nonostante la sua forte presenza in mercati verticali strategici (industria automobilistica, energia, sistemi di pagamento, ecc.), l'industria dei componenti e dei sistemi elettronici in Europa si trova oggi di fronte a grandi sfide che avranno un impatto sull'insieme dell'economia.

Più precisamente, le sfide cui deve far fronte l'Europa nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici sono sostanzialmente due: la prima consiste nel controllare gli elementi chiave della catena di valore (cioè la progettazione, la fabbricazione e l'integrazione nei prodotti finiti), che sono essenziali per assicurare la sostenibilità della creazione di valore nell'elettronica in Europa e, di conseguenza, per mantenere la competitività di molti altri settori industriali europei (industria automobilistica, energia, sanità, settore dell'internet, ecc.); la seconda sfida è quella di colmare il sostanziale divario esistente nella catena dell'innovazione, affinché l'eccellenza della ricerca possa tradursi in successi commerciali.

L'Europa si trova a dover affrontare tali sfide in un contesto di agguerrita concorrenza mondiale, contrazione delle quote di mercato della propria industria, costi elevati della ricerca e dell'innovazione e rapido sviluppo tecnologico.

In tale contesto, un'impresa comune nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici perseguirà i seguenti scopi:

- garantire la sicurezza dell'offerta di tecnologie chiave a supporto dell'innovazione in tutti i principali settori dell'economia e fare in modo che l'Europa sia in grado di utilizzare al meglio tali tecnologie per stimolare la crescita economica in generale;
- sostenere le politiche dell'UE, l'ambiente e la competitività industriale, come enunciato nella strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- sormontare gli ostacoli a un'efficace ricerca e innovazione in questo settore, tra cui i rischi elevati, gli alti costi della R&S e le disfunzioni del mercato, incoraggiando gli investimenti privati tramite ricorso a finanziamenti pubblici;
- armonizzare le strategie degli Stati membri in modo da attrarre investimenti privati e contribuire al risanamento della finanza pubblica evitando inutili duplicazioni degli sforzi e frammentazione, nonché agevolare la partecipazione di quanti sono impegnati nella ricerca e nell'innovazione;

---

<sup>10</sup> COM(2013) ... [Comunicazione sui PPP nell'ambito di Orizzonte 2020].

- spronare l'industria a definire un'agenda strategica di lungo periodo per la ricerca e l'innovazione, creare la necessaria massa critica, mobilitare investimenti privati, favorire la condivisione delle conoscenze, attenuare i rischi, ridurre i costi e accelerare i tempi di commercializzazione.

In particolare, l'impresa comune si prefiggerà i seguenti obiettivi specifici:

- mantenere e incrementare la capacità di fabbricazione di semiconduttori e sistemi intelligenti in Europa, assicurando la leadership anche in termini di mezzi di produzione e lavorazione dei materiali;
  - occupare una posizione di punta nella progettazione e nell'ingegneria di sistemi, comprese le tecnologie incorporate;
  - offrire a tutti gli operatori interessati l'accesso a un'infrastruttura di livello mondiale per la progettazione e la fabbricazione di componenti elettronici e di sistemi incorporati e intelligenti;
  - promuovere lo sviluppo di ecosistemi comprendenti PMI innovative, consolidare i cluster esistenti e stimolare la creazione di nuovi cluster in nuovi settori promettenti.
- **Fare tesoro dell'esperienza passata**

L'impresa comune proposta si fonda sui risultati delle precedenti IC (ENIAC e ARTEMIS) create nell'ambito del settimo programma quadro. Entrambe queste IC miravano a elaborare un programma di ricerca e sviluppo a livello europeo nel campo della nanoelettronica e dei sistemi incorporati, destinato a incoraggiare l'industria, gli Stati membri e l'Unione europea a coordinare le loro strategie e a incentivare gli investimenti. Esse hanno offerto preziose opportunità di cooperazione intraeuropea, consentendo di creare massa critica e di mobilitare investimenti. Le IC hanno dimostrato di poter svolgere con successo il ruolo di "onesto mediatore" e catalizzare progetti ambiziosi, coinvolgendo sempre più i grandi protagonisti del settore privato all'interno di un quadro nel quale le autorità pubbliche sia nazionali che europee hanno la possibilità di sostenere tematiche di alto valore strategico. Questa capacità è stata dimostrata in maniera convincente dal successo di ENIAC nel dare impulso all'attuazione delle raccomandazioni sulle tecnologie chiave abilitanti (*Key Enabling Technologies*, KET) nel settore della nanoelettronica, nonché dall'avvio da parte di ARTEMIS dei primi progetti pilota innovativi su vasta scala. Durante il periodo 2008-2012, circa 2 000 partecipanti, tra cui oltre 500 PMI, hanno realizzato investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione per un totale di 2,8 miliardi di EUR.

Le IC raggruppano esponenti del settore privato, delle autorità nazionali e delle autorità europee. Un'importante sfida derivante da questa struttura tripartita è stata l'esigenza di adattare procedure e contenuti alle aspettative e ai percorsi degli Stati membri partecipanti.

Sia la prima che la seconda valutazione intermedia delle due IC ENIAC e ARTEMIS hanno caldamente raccomandato il proseguimento di simili iniziative nell'ambito di Orizzonte 2020, giudicando che nessuna organizzazione o Stato membro sia in grado di affrontare individualmente tutte le sfide inerenti a questo settore. Si ritiene pertanto che un'azione coordinata a livello europeo sia la soluzione più idonea.

L'esperienza maturata con l'attuale modello ha dimostrato l'attitudine di quest'ultimo a realizzare gli obiettivi, anche se con una curva di apprendimento più ripida del previsto, durante la quale è stato necessario costruire la fiducia e mettere a punto una prassi operativa comune.

A prescindere dai successi sopra ricordati, bisogna fare alcuni appunti sull'attuale assetto:

- si constata una mancanza di sincronizzazione tra le varie procedure nazionali (sia per la stipula dei contratti che per i pagamenti), il che provoca ritardi nella realizzazione dei progetti;
- l'obbligo per i partecipanti di stipulare due convenzioni di sovvenzione basate su regolamentazioni diverse (IC e nazionale) costituisce un onere amministrativo;
- i differenti criteri di ammissibilità nazionali influiscono sulle modalità di costituzione dei consorzi;
- la rigida proporzionalità tra impegni nazionali e unionali imposta dal regolamento del Consiglio (rapporto di partecipazione di 1/8 tra UE e Stati membri) ha ostacolato l'esecuzione del bilancio;
- i requisiti prescritti alle agenzie decentrate dal regolamento finanziario quadro impongono vincoli considerevoli alle limitate risorse dell'IC.

Tutte queste difficoltà non hanno bloccato l'operazione, ma hanno richiesto continui sforzi di ognuna delle parti per far funzionare il sistema. La futura iniziativa avrà molto da guadagnare da una semplificazione del modello operativo, in linea con l'obiettivo generale di semplificazione auspicato da Orizzonte 2020. La proposta relativa alla nuova impresa comune contiene disposizioni intese a semplificare e rendere più flessibili le operazioni.

## **2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

### **• Risultato delle consultazioni**

Le parti interessate apprezzano il valore delle due imprese comuni esistenti nel settore delle TIC. La consultazione pubblica ha evidenziato come le IC abbiano contribuito ad affrontare importanti strozzature nei rispettivi ambiti d'intervento e a potenziare la competitività europea.

Allo stato attuale, ENIAC e ARTEMIS contano sulla partecipazione di operatori industriali (grandi società e PMI) e ricercatori (organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza) di varie parti d'Europa. Gli Stati membri sono rappresentati a livello di dirigenza e partecipano finanziariamente. Il mondo dell'industria e della ricerca partecipa attraverso le associazioni settoriali AENEAS e ARTEMIS-IA.

Le consultazioni rivelano motivazione e impegno nei confronti delle iniziative tecnologiche congiunte (ITC) da parte di tutti i partecipanti. Secondo l'industria, le ITC hanno favorito la convergenza tra le parti interessate e la collaborazione all'attuazione di agende strategiche di

ricerca. Le ITC mettono in comune risorse private e fondi pubblici provenienti sia dagli Stati membri sia dall'Unione europea.

Per la nuova ITC, tutte le parti interessate auspicano fortemente i due obiettivi seguenti:

- raggiungere una massa critica riunendo risorse pubbliche e private, e
- fare in modo che i progetti pilota e dimostrativi su vasta scala fruiscono di finanziamenti pubblici.

Andrebbe promossa la cooperazione in tema di innovazione in ogni fase delle catene di valore in tutta Europa e con una maggiore vicinanza al mercato. L'ITC dovrebbe comprendere la progettazione di componenti e sistemi elettronici complessi, oltre alla fabbricazione e allo sviluppo tecnologico.

Gli Stati membri insistono sulla massima efficienza nell'impiego dei fondi pubblici, nell'interesse della loro industria nazionale e della comunità di ricerca. Tutti gli Stati membri partecipanti riconoscono l'importanza, per la loro economia nazionale, di un'industria forte nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici. Gli Stati membri sono propensi a concepire la partecipazione secondo un modello tripartito quando l'entità dei finanziamenti richiede la messa in comune di risorse e un più stretto coordinamento delle strategie a livello regionale, nazionale e dell'UE.

Alcuni Stati membri riconoscono le difficoltà che devono attualmente affrontare i partecipanti, in particolare a motivo dell'applicazione dei criteri di ammissibilità nazionali e della scarsa sincronizzazione e armonizzazione delle condizioni contrattuali e finanziarie nazionali. Le differenze tra le convenzioni nazionali creano condizioni di partecipazione diverse e comportano alcune inefficienze. Le parti interessate hanno additato tali difficoltà in relazione al modello tripartito di ITC.

Una partecipazione agevole è di capitale importanza per le PMI, che auspicano fortemente un sostegno più mirato, opinione condivisa anche dagli Stati membri partecipanti.

Molte delle parti interessate hanno altresì evidenziato la necessità di prospettive finanziarie pluriennali da parte degli Stati membri per il funzionamento dell'IC.

Nella progettazione della nuova ITC per i componenti e i sistemi elettronici si è tenuto conto dei vari pareri, anche se il modo operativo dell'IC come "sportello unico" non è uniformemente appoggiato da tutti gli Stati membri.

- **Valutazione d'impatto**

Il regolamento proposto è stato oggetto, da parte della Commissione, di una valutazione d'impatto che figura in allegato alla proposta.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta consiste in un regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune ECSEL e ne definisce gli obiettivi, la natura giuridica, le modalità operative e lo statuto per il periodo

2014-2024 (fino al 2020 per la programmazione finanziaria). Le imprese comuni ENIAC e ARTEMIS sono state istituite, rispettivamente nei settori della nanoelettronica e dei sistemi informatici incorporati, dai regolamenti (CE) nn. 72/2008 e 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007. Questi ultimi saranno abrogati a decorrere dall'entrata in vigore della nuova IC.

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si applicano le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma Orizzonte 2020. Tuttavia, in considerazione di una particolare esigenza operativa della presente iniziativa, è necessaria una deroga a tali regole. Ciò nonostante, la specifica deroga in questione non figura, al momento, nella presente proposta per non pregiudicare le discussioni interistituzionali concernenti la base giuridica e le modalità procedurali appropriate per la sua adozione, tuttora in corso nel contesto dell'iter legislativo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione Orizzonte 2020, presentata dalla Commissione [COM(2011) 0810 — 2011/0399 (COD)]. La deroga specifica sarà introdotta in una fase ulteriore, alla luce dell'esito delle suddette discussioni.

L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato richiede una deroga al regolamento (UE) n. ... [regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma Orizzonte 2020] per quanto riguarda il tasso di finanziamento unico per azione. Dato il cofinanziamento da parte degli Stati membri, alle sovvenzioni pubbliche erogate dall'impresa comune si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, con le specifiche disposizioni relative alle intensità di aiuto varianti in funzione del tipo di attività e del tipo di partecipanti.

- **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri per i seguenti motivi.

- Le considerevoli sfide cui devono far fronte l'industria e l'economia europee richiedono sostanziali investimenti che nessuno Stato membro è in grado di sobbarcarsi individualmente. Di conseguenza, i singoli Stati membri, qualunque sia la loro dimensione economica, esitano a impegnarsi nella ricerca e nell'innovazione o indugiano a intraprendere investimenti che sarebbero indispensabili per attrarre ulteriori investimenti privati e accrescere la capacità dell'Europa in fatto d'innovazione e competitività. Come ha dimostrato, nel 2012, l'invito a presentare proposte per l'ITC ENIAC, l'Europa può reagire rapidamente e prevenire la domanda di investimenti cospicui mettendo insieme risorse di fonte regionale, nazionale e unionale. Il predetto invito ha permesso di finanziare una serie di linee di produzione pilota in settori chiave per le industrie europee.
- L'Europa possiede una tecnologia specializzata di alto livello e dei cluster industriali nel campo dei componenti per la microelettronica e la nanoelettronica e dei sistemi incorporati e intelligenti. I prodotti e servizi competitivi e innovativi scaturiscono sempre più da attività di ricerca e innovazione multidisciplinari, nonché da alleanze e partenariati costituiti in ogni fase della catena di valore, dallo sviluppo di semiconduttori ai software incorporati e alle applicazioni in rete. Se non vengono avviate nuove iniziative a livello dell'UE, il panorama della ricerca e dell'innovazione in Europa rischia di diventare sempre più frammentato. Senza un programma mirato e coerente, il contributo dell'Europa al settore dei componenti e dei sistemi elettronici si ridurrebbe a una serie di sforzi localmente sparsi e non strutturati. Il progresso sarà frenato dalla mancanza di coordinamento degli obiettivi industriali di R&S, dalla duplicazione degli sforzi, dalla burocrazia inutile e dall'uso non ottimale dei limitati finanziamenti alla ricerca. Pertanto, l'azione dei singoli Stati membri non è sufficiente per affrontare le sfide con cui deve misurarsi l'industria dei componenti e dei sistemi elettronici. Nessun meccanismo nazionale potrà, da solo, mobilitare tutte le risorse necessarie, in termini di competenza e di mezzi finanziari, per raggiungere una posizione leader sul mercato mondiale altamente competitivo.

Un'azione a livello dell'UE sarà più atta a realizzare gli obiettivi auspicati, per diversi motivi. Un partenariato pubblico-privato europeo mobilerà i mezzi tecnici e finanziari indispensabili per padroneggiare la complessità dell'innovazione in questo settore, che progredisce ad un ritmo esponenziale. Esso avrà un effetto catalizzatore sulle priorità europee, nazionali e settoriali, favorendo sinergie tra programmi europei e transnazionali. La semplificazione delle modalità operative consentirà di abbreviare i tempi di erogazione delle sovvenzioni e di evitare ulteriori lungaggini burocratiche ai partecipanti.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

In conformità al principio di proporzionalità, le disposizioni del presente regolamento non vanno oltre quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i seguenti motivi. L'impresa comune proposta è l'unica opzione semplice che risponde alle esigenze per il conseguimento degli obiettivi dell'azione, superandone i vincoli. Si tratta di una struttura durevole, dotata di personalità giuridica, che offre un quadro giuridico chiaro per la collaborazione e la partecipazione dei soggetti impegnati nella ricerca e nell'innovazione, delle autorità nazionali e dell'UE nell'ambito di un partenariato pubblico-privato. La partecipazione di tutte le parti interessate è di capitale importanza. Poiché l'iniziativa si concentra su obiettivi industriali di grande rilevanza per la competitività economica, la partecipazione dell'industria è indispensabile per contribuire alla definizione delle priorità di ricerca e delle strategie di innovazione. Il coinvolgimento degli Stati membri è necessario per mobilitare i finanziamenti nazionali che costituiscono la parte essenziale della spesa pubblica per la ricerca e l'innovazione nel settore. Infine, l'UE ha un ruolo chiave da svolgere come motore del processo di integrazione, garantendo l'equilibrio tra i diversi interessi dei partner ed esercitando un adeguato controllo dell'utilizzo del contributo finanziario unionale.

L'azione proposta permetterà di realizzare la necessaria integrazione a livello dell'Unione, offrendo nel contempo una certa flessibilità per la partecipazione degli Stati membri. Il potere decisionale quanto all'uso dei contributi finanziari nazionali è mantenuto a livello nazionale. L'impresa comune avrà una struttura snella per le decisioni e le operazioni finanziarie e amministrative e sarà particolarmente efficiente sul piano dei costi, dal momento che le spese amministrative si aggireranno intorno al 3% del contributo complessivo dell'UE alle attività di ricerca e innovazione che saranno intraprese dall'IC.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: la creazione di un'impresa comune alla quale partecipa l'Unione europea richiede un regolamento del Consiglio.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La stima di bilancio a carico della dotazione per "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" della DG CONNECT indica una spesa massima, da parte dell'UE, di 1 215 255 000 EUR<sup>11 12</sup> (compresi gli stanziamenti dell'EFTA) per l'intera durata di vita dell'impresa comune ECSEL (cioè fino al 2024), importo che dovrà essere impegnato entro il 31 dicembre 2020 — data di scadenza del bilancio di Orizzonte 2020 — e pagato entro il 31 dicembre 2024.

#### **5. ELEMENTI FACOLTATIVI**

- **Semplificazione**

---

<sup>11</sup> A prezzi correnti.

<sup>12</sup> Si tratta di un importo indicativo, che dipenderà dallo stanziamento definitivo della DG CONNECT per il tema summenzionato.

Si propone un modello operativo semplificato per ovviare alle difficoltà pratiche incontrate dai partecipanti alle attuali IC, come la varietà di norme e pratiche nazionali che genera notevoli differenze di trattamento tra i singoli partecipanti. Si propone che la nuova IC provveda alla stipula delle convenzioni di sovvenzione e ai pagamenti per conto degli Stati membri al posto delle amministrazioni nazionali, esattamente come lo fa per il contributo dell'UE. In questo modo l'IC fungerà da "sportello unico", sincronizzando i finanziamenti destinati a tutti i partecipanti. Si propone altresì di armonizzare i tassi di finanziamento pubblico (di fonte unionale e nazionale) per tutti i partecipanti.

- **Interesse europeo**

Trattandosi di un settore di punta, l'industria europea dei componenti e dei sistemi elettronici presenta uno spiccato interesse europeo, in quanto fornirà le tecnologie elettroniche abilitanti che promuovono l'innovazione in un'ampia gamma di imprese di ogni settore dell'economia, dall'industria automobilistica e aerospaziale all'energia, dalle apparecchiature sanitarie agli elettrodomestici e, in definitiva, in tutti i tipi di processi industriali. Sotto questo profilo, le finalità e il campo d'applicazione dell'impresa comune ECSEL definiranno con precisione gli indirizzi tecnologici da seguire e gli obiettivi economici da raggiungere, i criteri di selezione dei partecipanti, che devono essere equi e aperti, l'impegno dell'industria ad investire e a creare posti di lavoro, nonché le pertinenti modalità di attuazione e di governance. Le sovvenzioni pubbliche a favore delle attività dell'IC ECSEL rafforzeranno la posizione dell'Unione europea nel campo della ricerca e dell'innovazione sulla scena internazionale e gioveranno all'intera catena di valore dell'industria dei componenti e dei sistemi elettronici in Europa, di cui fanno parte molte PMI, producendo inoltre ricadute positive sull'insieme dell'economia. La Commissione può decidere, dietro notifica dello Stato membro o del gruppo di Stati membri interessati e purché sussistano tutte le condizioni del caso, che le iniziative dell'impresa comune ECSEL sono qualificabili come importanti progetti d'interesse comune europeo.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

### **relativo all'impresa comune ECSEL**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 187 e 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) I partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati inizialmente previsti dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)<sup>3</sup>.
- (2) La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)<sup>4</sup>, ha individuato specifici partenariati pubblico-privato che meritano di essere sostenuti, tra l'altro nei particolari campi d'azione delle iniziative tecnologiche congiunte ENIAC e ARTEMIS.
- (3) La strategia Europa 2020<sup>5</sup> sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione al fine di realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Tale strategia è stata approvata sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio.

---

<sup>1</sup> GU C [parere del PE] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [parere del CESE] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

<sup>5</sup> COM(2010) 2020 definitivo.

- (4) Il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020<sup>6</sup> intende conseguire un maggiore impatto sulla ricerca e l'innovazione associando i finanziamenti del programma quadro Orizzonte 2020 a fondi privati nell'ambito di partenariati pubblico-privato in settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire a realizzare i più ampi obiettivi dell'Unione europea in materia di competitività e ad affrontare le sfide sociali. La partecipazione dell'Unione a questi partenariati può assumere la forma di contributi finanziari ad imprese comuni istituite in base all'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e a norma della decisione n. 1982/2006/CE.
- (5) La decisione (UE) n. [...] /2013 del Consiglio, del [...] 2013, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020<sup>7</sup> prevede un ulteriore sostegno a favore di imprese comuni istituite a norma della decisione n. 1982/2006/CE, alle condizioni specificate nella decisione (UE) n. [...] /2013. La priorità "Leadership industriale" è incentrata su due linee di attività specifiche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): "micro e nanoelettronica" e "una nuova generazione di componenti e sistemi, ingegneria di componenti e sistemi incorporati avanzati e intelligenti". I sistemi informatici incorporati (ARTEMIS) e la nanoelettronica (ENIAC) dovrebbero essere abbinati in un'unica iniziativa.
- (6) La comunicazione della Commissione intitolata "Una strategia europea per le tecnologie abilitanti — Un ponte verso la crescita e l'occupazione"<sup>8</sup> identifica le tecnologie chiave abilitanti (*Key Enabling Technologies*, di seguito "KET"), comprendenti la microelettronica e la nanoelettronica, come indispensabili fonti di innovazione. Esiste attualmente un divario tra la produzione di conoscenze di base e la loro successiva commercializzazione in beni e servizi. Tale divario va colmato, tra l'altro, mediante uno sforzo mirato verso le linee di produzione pilota e i progetti pilota innovativi, compresi quelli su vasta scala, ai fini della convalida di tecnologie e prodotti in condizioni industriali, e attraverso una maggiore integrazione e arricchimento reciproco tra le varie KET.
- (7) Secondo la comunicazione della Commissione intitolata "Una strategia europea per i componenti e i sistemi micro e nanoelettronici"<sup>9</sup>, i componenti e i sistemi micro e nanoelettronici sono alla base dell'innovazione e della competitività in tutti i principali settori economici. L'importanza del settore e le sfide che devono affrontare gli operatori interessati nell'Unione richiedono interventi urgenti per non lasciare alcun anello debole nelle catene di valore e di innovazione in Europa. Si propone pertanto di istituire a livello unionale un meccanismo di sostegno combinato e mirato alla ricerca e all'innovazione nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici da parte degli Stati membri, dell'Unione e del settore privato.
- (8) Al fine di riconquistare una posizione di punta nell'ecosistema della nanoelettronica in Europa, i portatori d'interesse del mondo dell'industria e della ricerca hanno proposto un programma strategico di ricerca e innovazione con un investimento complessivo di

---

<sup>6</sup> GU [PQ OR2020] del [...], pag. [...].

<sup>7</sup> GU [PS OR2020] del [...], pag. [...].

<sup>8</sup> COM(2012) 341 del 26.6.2012.

<sup>9</sup> COM(2013) 298 del 23.5.2013.

100 miliardi di EUR fino al 2020, inteso a incrementare le entrate dell'Europa provenienti dalla nanoelettronica a livello mondiale di oltre 200 miliardi di EUR all'anno e a creare 250 000 nuovi posti di lavoro, tra diretti e indotti, in Europa.

- (9) La denominazione "componenti e sistemi elettronici" comprende i settori della microelettronica, della nanoelettronica e dei sistemi e applicazioni integrati, incorporati/ciberfisici e intelligenti.
- (10) L'impresa comune ENIAC, istituita dal regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007<sup>10</sup>, ha attuato con successo un'agenda di ricerca, consolidando i settori interessati della nanoelettronica, nei quali l'Europa ha migliorato la propria competitività grazie alla promozione di investimenti in tematiche prioritarie, e mobilitando l'intero ecosistema.
- (11) L'impresa comune ARTEMIS, istituita dal regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'"Impresa comune ARTEMIS" per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati<sup>11</sup>, ha dimostrato con successo il proprio posizionamento strategico grazie alla sua duplice funzione di orientamento, dall'alto verso il basso, e di definizione delle questioni tecniche da trattare, dal basso verso l'alto, attraendo progetti di diretto interesse e di immediata applicazione per l'industria.
- (12) Le valutazioni intermedie delle due imprese comuni ENIAC e ARTEMIS hanno evidenziato la loro utilità e idoneità a creare sinergie, nonché il loro impatto considerevole nei rispettivi ambiti operativi. È quindi opportuno che i campi di ricerca interessati dalle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS continuino a fruire di finanziamenti allo scopo di migliorare ulteriormente la competitività dell'industria europea dei componenti e dei sistemi elettronici, concentrando il sostegno su una serie di attività strategiche concordate tra i soggetti pubblici e privati partecipanti alle iniziative.
- (13) Il proseguimento del sostegno ai programmi di ricerca nei campi della nanoelettronica e dei sistemi informatici incorporati deve fare tesoro dell'esperienza acquisita nel corso delle attività delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS, tenendo conto dei risultati delle valutazioni intermedie, delle raccomandazioni delle parti interessate e dell'esigenza di un efficace coordinamento e sinergia delle risorse.
- (14) Esiste una crescente interazione tra i soggetti partecipanti alle piattaforme tecnologiche europee ARTEMIS, ENIAC ed EPoSS (piattaforma tecnologica europea sull'integrazione dei sistemi intelligenti), come descritto nell'agenda strategica di ricerca e innovazione ad alto livello delle industrie di componenti e sistemi per le TIC, da essi pubblicata nel 2012. Per meglio captare e sfruttare le sinergie derivanti da tali interazioni, è necessario costituire un'unica impresa comune (di seguito "impresa comune ECSEL") in materia di componenti e sistemi elettronici, che comprenda anche le precedenti attività delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS e sia dotata di una struttura e di regole più adatte al conseguimento di una maggiore efficienza e semplificazione. A questo scopo, l'impresa comune ECSEL deve adottare un regolamento finanziario specifico, confacente al proprio fabbisogno, in conformità

---

<sup>10</sup> GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.

<sup>11</sup> GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.

all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<sup>12</sup>.

- (15) L'attuazione dell'agenda strategica di ricerca e innovazione ad alto livello elaborata dal settore dipende dal sostegno finanziario erogato da più fonti: programmi nazionali, regionali e intergovernativi, programma quadro dell'Unione e un'iniziativa tecnologica congiunta sotto forma di partenariato pubblico-privato.
- (16) Il partenariato pubblico-privato per i componenti e i sistemi elettronici dovrà mobilitare i mezzi tecnici e finanziari indispensabili per padroneggiare la complessità dell'innovazione in questo settore, che progredisce ad un ritmo esponenziale. Per questo è necessario che i membri dell'impresa comune ECSEL siano l'Unione, gli Stati membri e i paesi associati al programma quadro Orizzonte 2020 (di seguito "i paesi associati") su base volontaria, nonché, a titolo privato, associazioni rappresentative di imprese e altre organizzazioni attive nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici in Europa. L'impresa comune ECSEL deve essere aperta all'adesione di nuovi membri.
- (17) L'impresa comune ECSEL deve trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire alle industrie europee in generale di progettare, fabbricare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di componenti e sistemi elettronici. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per contribuire a mantenere le équipes di ricerca e le industrie europee in posizione di punta in un contesto internazionale altamente competitivo, assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della leadership tecnologica in ogni parte d'Europa, con cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società, condividere la presa di rischi e unire le forze armonizzando strategie e investimenti nella prospettiva di un comune interesse europeo. La Commissione può decidere, dietro notifica dello Stato membro o del gruppo di Stati membri interessati e purché sussistano tutte le condizioni del caso, che le iniziative dell'impresa comune ECSEL sono qualificabili come importanti progetti d'interesse comune europeo.
- (18) Le associazioni private AENEAS, ARTEMISIA ed EPoSS hanno espresso per iscritto il loro accordo affinché le attività di ricerca e innovazione nell'ambito dell'impresa comune ECSEL si svolgano all'interno di una struttura confacente alla natura del partenariato pubblico-privato. È opportuno che le associazioni private accettino lo statuto che figura in allegato al presente regolamento mediante una lettera di adesione.
- (19) Ai fini del conseguimento dei propri obiettivi, l'impresa comune ECSEL deve erogare aiuti finanziari, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni, ai partecipanti selezionati in seguito a inviti aperti e concorrenziali a presentare proposte. Il sostegno finanziario deve avere come bersaglio comprovate disfunzioni del mercato che impediscono lo svolgimento del programma in questione e come effetto quello di incentivare cambiamenti di comportamento dei beneficiari.
- (20) Al fine di mantenere la parità di condizioni per tutte le imprese attive nel mercato interno, è opportuno che i finanziamenti erogati in virtù del programma quadro

---

<sup>12</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

dell'Unione siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato quali il soffocamento dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci o la preservazione di aziende inefficienti.

- (21) La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune ECSEL deve essere conforme al regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020)<sup>13</sup>.
- (22) Il contributo finanziario dell'Unione deve essere gestito secondo il principio della sana gestione finanziaria e secondo le regole pertinenti in materia di gestione indiretta di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<sup>14</sup>.
- (23) Le revisioni contabili presso i beneficiari di fondi dell'Unione a norma del presente regolamento devono essere effettuate in modo da ridurre gli oneri amministrativi, conformemente al regolamento (UE) n. [...] /2013 [programma quadro Orizzonte 2020].
- (24) È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune ECSEL siano tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (25) È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti sull'impresa comune ECSEL le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.
- (26) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di organismi, uffici o agenzie istituiti dall'Unione può escludere l'esame dei conti di tutte le entrate e le spese di detti organismi, uffici o agenzie da parte della Corte dei conti. A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi di cui all'articolo 209 dello stesso regolamento sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente, il quale emette un parere, tra le altre cose, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Al fine di evitare il doppio esame dei conti, è giustificato che i conti dell'impresa comune ECSEL non siano esaminati dalla Corte dei conti.
- (27) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi dell'impresa comune ECSEL per il rafforzamento della ricerca e dell'innovazione nell'Unione non possono essere conseguiti in modo adeguato dagli Stati membri, bensì possono essere conseguiti meglio dall'Unione al fine di evitare sovrapposizioni, mantenere una massa critica e garantire l'uso ottimale dei finanziamenti pubblici. Il presente regolamento si limita al

---

<sup>13</sup> GU [OR2020 regole di partecipazione e di diffusione].

<sup>14</sup> GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

minimo indispensabile per il conseguimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

- (28) Le imprese comuni ENIAC e ARTEMIS sono state costituite per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. La fase di transizione dalle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS all'impresa comune ECSEL deve essere allineata e sincronizzata con la fase di transizione dal settimo programma quadro al programma quadro Orizzonte 2020, in modo da garantire un uso ottimale dei finanziamenti destinati alla ricerca. Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) nn. 72/2008 e 74/2008 del Consiglio e adottare disposizioni transitorie.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Costituzione*

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta "Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea", è costituita, per un periodo fino al 31 dicembre 2024, un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominata "impresa comune ECSEL".
2. L'impresa comune ECSEL sostituisce le imprese comuni ENIAC e ARTEMIS, istituite rispettivamente dai regolamenti (CE) nn. 72/2008 e 74/2008 del Consiglio, alle quali subentra.
3. L'impresa comune ECSEL costituisce un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. L'impresa comune ECSEL è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni di tali Stati membri. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.
5. L'impresa comune ECSEL ha sede a Bruxelles (Belgio).
6. Lo statuto dell'impresa comune ECSEL è riportato in allegato.

*Articolo 2*  
*Obiettivi*

1. L'impresa comune ECSEL persegue i seguenti obiettivi:
  - (a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e in particolare della parte ... della decisione n. .../2013/UE del Consiglio, del ... 2013, che stabilisce il

programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020;

- (b) contribuire allo sviluppo di un'industria forte e competitiva a livello mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici nell'Unione;
  - (c) garantire la disponibilità di componenti e sistemi elettronici sui principali mercati, in risposta alle molteplici sfide della società e nell'intento di mantenere l'Europa all'avanguardia dello sviluppo tecnologico, colmando il divario tra ricerca e sviluppo commerciale, rafforzando le capacità di innovazione e stimolando la crescita economica e occupazionale nell'Unione;
  - (d) armonizzare le strategie degli Stati membri in modo da attrarre investimenti privati e contribuire all'efficacia dei finanziamenti pubblici evitando inutili duplicazioni e frammentazione degli sforzi, nonché agevolando la partecipazione di quanti sono impegnati nella ricerca e nell'innovazione;
  - (e) mantenere e incrementare la capacità di fabbricazione di semiconduttori e sistemi intelligenti in Europa, assicurando la leadership anche in termini di mezzi di produzione e di lavorazione dei materiali;
  - (f) occupare una posizione di punta nella progettazione e nell'ingegneria di sistemi, comprese le tecnologie incorporate;
  - (g) offrire a tutti gli operatori interessati l'accesso a un'infrastruttura di livello mondiale per la progettazione e la fabbricazione di componenti elettronici e di sistemi incorporati/ciberfisici e intelligenti;
  - (h) creare un ecosistema dinamico comprendente piccole e medie imprese (PMI) innovative, consolidare i cluster esistenti e promuovere la creazione di nuovi cluster in nuovi settori promettenti.
2. Il campo d'azione dell'impresa comune ECSEL si fonda sui risultati ottenuti dalle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS e dalla piattaforma tecnologica europea EpoSS. L'impresa comune ECSEL è intesa a promuovere nuovi sviluppi e sinergie, principalmente tra i seguenti comparti:
- (a) tecnologie di progettazione, lavorazione e integrazione, apparecchiature, materiali e fabbricazione per micro e nanoelettronica, tendenti alla miniaturizzazione, diversificazione e differenziazione, integrazione eterogenea;
  - (b) processi, metodi, strumenti e piattaforme, progettazioni e architetture di riferimento per software e/o sistemi incorporati/ciberfisici ad alta intensità di controllo, imperniati su una connettività e un'interoperabilità senza soluzione di continuità, sicurezza funzionale, massima disponibilità e sicurezza per le applicazioni di tipo professionale e di largo consumo, nonché servizi connessi;
  - (c) approcci multidisciplinari per sistemi intelligenti, supportati da sviluppi nella progettazione olistica e nella fabbricazione avanzata per la realizzazione di sistemi intelligenti autonomi e adattabili, dotati di interfacce sofisticate e capaci di offrire funzionalità complesse, basate ad esempio sull'integrazione

senza soluzione di continuità di funzioni di rilevamento, attivazione, elaborazione, fornitura di energia e messa in rete.

*Articolo 3*  
*Contributo finanziario dell'Unione*

1. Il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune ECSEL, compresi gli stanziamenti dell'EFTA, a copertura delle spese amministrative e dei costi operativi, ammonta a 1 215 255 000 EUR. Il contributo è a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e destinati al programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020. L'esecuzione del bilancio riguardo al contributo dell'Unione è affidata all'impresa comune ECSEL in quanto organismo di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, conformemente alle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 dello stesso regolamento.
2. Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite in un accordo di delega e in convenzioni annuali di trasferimento di fondi che devono essere concluse tra la Commissione, per conto dell'Unione europea, e l'impresa comune ECSEL.
3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 tiene conto delle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 3, e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, come pure dei seguenti elementi:
  - (d) i requisiti del contributo dell'impresa comune ECSEL per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione n. .../UE [programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];
  - (e) i requisiti del contributo dell'impresa comune ECSEL per quanto riguarda il monitoraggio di cui all'allegato III della decisione n. .../UE [programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];
  - (f) gli indicatori di prestazione specifici relativi al funzionamento dell'impresa comune ECSEL;
  - (g) le modalità di fornitura dei dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di relazione e diffusione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. .../2013 [programma quadro Orizzonte 2020];
  - (h) l'impiego di risorse umane e le relative modifiche, in particolare l'assunzione per gruppo di funzioni, grado e categoria, la riclassificazione e qualsiasi modifica dell'organico.

*Articolo 4*  
*Contributi di membri diversi dall'Unione*

1. Gli Stati membri di ECSEL apportano un contributo finanziario a copertura dei costi operativi dell'impresa comune ECSEL pari ad almeno 1 200 000 000 EUR per il periodo indicato all'articolo 1.
2. I membri privati apportano — o provvedono affinché le loro entità costitutive apportino — un contributo all'impresa comune ECSEL pari ad almeno 1 700 000 000 EUR per il periodo indicato all'articolo 1.
3. I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono costituiti dai contributi versati all'impresa comune ECSEL di cui alla clausola 16, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere b) e c), dello statuto.
4. I membri dell'impresa comune ECSEL diversi dall'Unione riferiscono al consiglio di direzione della stessa, entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 apportati in ciascuno dei precedenti esercizi finanziari.
5. Ai fini della valutazione dei contributi di cui alla clausola 16, paragrafo 3, lettera c), dello statuto, i costi sono determinati in base alle consuete prassi contabili delle entità interessate, ai principi contabili vigenti nello Stato in cui ha sede ciascuna di tali entità e ai pertinenti principi contabili internazionali / principi internazionali di informativa finanziaria (IAS/IFRS). I costi sono certificati da un revisore dei conti esterno indipendente, nominato dall'entità interessata. La valutazione dei contributi è verificata dall'impresa comune ECSEL. Qualora permangano incertezze, può essere sottoposta a revisione contabile dall'impresa comune ECSEL.
6. La Commissione può intraprendere azioni correttive ed eventualmente cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune ECSEL, oppure avviare la procedura di liquidazione di cui alla clausola 26, paragrafo 2, dello statuto, qualora i suddetti membri o le loro entità costitutive non apportino, apportino solo parzialmente o apportino in ritardo i contributi di cui ai paragrafi 1 e 2.

*Articolo 5*  
*Regolamento finanziario*

L'impresa comune ECSEL adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. ... [regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato].

*Articolo 6*  
*Personale*

1. Al personale dell'impresa comune ECSEL si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, di cui al regolamento (CEE,

Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio<sup>15</sup>, nonché le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detti atti.

2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune ECSEL esercita, nei confronti del personale, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a stipulare contratti (di seguito "i poteri di autorità che ha il potere di nomina").

Il consiglio di direzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

In circostanze eccezionali, il consiglio di direzione può decidere di sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e di quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitare esso stesso tali poteri o delegarli ad uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune ECSEL che non sia il direttore esecutivo.

3. Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. Il numero degli effettivi è stabilito nella tabella dell'organico dell'impresa comune ECSEL, con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, sulla base del bilancio annuale.
5. L'organico dell'impresa comune ECSEL comprende agenti temporanei e agenti contrattuali.
6. Tutte le spese per il personale sono a carico dell'impresa comune ECSEL.

#### *Articolo 7*

##### *Esperti nazionali distaccati e tirocinanti*

1. L'impresa comune ECSEL può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell'impresa comune ECSEL. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all'organico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, sulla base del bilancio annuale.
2. Il consiglio di direzione adotta una decisione recante regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune ECSEL e per il ricorso a tirocinanti.

---

<sup>15</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

*Articolo 8*  
*Privilegi e immunità*

All'impresa comune ECSEL e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

*Articolo 9*  
*Responsabilità dell'impresa comune ECSEL*

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune ECSEL è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune ECSEL risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Qualsiasi versamento da parte dell'impresa comune ECSEL destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa, è considerato una spesa dell'impresa comune ECSEL ed è coperto dalle risorse dell'impresa comune ECSEL.
4. L'impresa comune ECSEL è la sola responsabile dell'adempimento dei propri obblighi.

*Articolo 10*  
*Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile*

1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, alle condizioni stabilite nel trattato,
  - (i) sulle controversie tra i membri dell'impresa comune ECSEL concernenti l'oggetto del presente regolamento;
  - (j) in base ad ogni clausola compromissoria contenuta in convenzioni, decisioni e contratti conclusi dall'impresa comune ECSEL;
  - (k) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune ECSEL nell'esercizio delle sue funzioni;
  - (l) sulle controversie tra l'impresa comune ECSEL e i suoi agenti, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
2. Nelle materie riguardanti i paesi associati, si applicano le disposizioni specifiche dei pertinenti accordi.
3. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto legislativo dell'Unione, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune ECSEL.

*Articolo 11*  
*Valutazione*

1. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione conduce una valutazione intermedia dell'impresa comune ECSEL, destinata a valutare, in particolare, il livello di partecipazione e l'entità dei contributi apportati alle azioni indirette dai membri privati e dalle loro entità costitutive, nonché da altri soggetti giuridici. La Commissione comunica le conclusioni di detta valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni, entro il 30 giugno 2018.
2. Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, la Commissione può procedere come previsto all'articolo 4, paragrafo 6, o prendere qualsiasi altro provvedimento appropriato.
3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune ECSEL, ma non oltre due anni dopo l'avvio della procedura di liquidazione di cui alla clausola 26 dello statuto, la Commissione conduce una valutazione finale dell'impresa comune ECSEL. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 12*  
*Discarico*

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio riguardo al contributo dell'Unione all'impresa comune ECSEL fa parte del discarico dato alla Commissione dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dall'articolo 319 del trattato.
2. L'impresa comune ECSEL collabora pienamente con le istituzioni che intervengono nella procedura di discarico e fornisce ogni altra informazione necessaria. In questo contesto, essa può essere invitata a farsi rappresentare in riunioni con le istituzioni o gli organismi competenti e ad assistere l'ordinatore delegato della Commissione.

*Articolo 13*  
*Revisioni contabili ex post*

1. Le revisioni contabili *ex post* delle spese relative alle azioni indirette sono eseguite dall'impresa comune ECSEL conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) n. ... [programma quadro Orizzonte 2020] nell'ambito delle azioni indirette del programma quadro Orizzonte 2020.
2. Per motivi di coerenza, la Commissione può decidere di effettuare le revisioni contabili di cui al paragrafo 1.

*Articolo 14*  
*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*

1. Fatta salva la clausola 22, paragrafo 4, dello statuto, l'impresa comune ECSEL consente ai funzionari della Commissione e ad altre persone da essa autorizzate, come pure ai rappresentanti della Corte dei conti, l'accesso ai propri locali e a tutte le

informazioni, comprese quelle elettroniche, necessarie per lo svolgimento delle revisioni contabili.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)<sup>16</sup> e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità<sup>17</sup>, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni, decisioni o contratti finanziati a norma del presente regolamento.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le convenzioni, le decisioni e i contratti risultanti dall'applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune ECSEL, la Corte dei conti e l'OLAF a condurre tali verifiche e indagini, nei limiti delle rispettive competenze.
4. L'impresa comune ECSEL garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.
5. L'impresa comune ECSEL aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF<sup>18</sup>. L'impresa comune ECSEL adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

#### *Articolo 15* *Riservatezza*

Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune ECSEL protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

#### *Articolo 16* *Trasparenza*

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>19</sup> si applica ai documenti in possesso dell'impresa comune ECSEL.

---

<sup>16</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.  
<sup>17</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.  
<sup>18</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.  
<sup>19</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune ECSEL può adottare modalità pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Fatto salvo l'articolo 10, le decisioni adottate dall'impresa comune ECSEL ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 228 del trattato.

#### *Articolo 17*

##### *Norme in materia di partecipazione e diffusione*

Il regolamento (UE) n. ... [regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma Orizzonte 2020] si applica alle azioni finanziate dall'impresa comune ECSEL. In virtù di detto regolamento, l'impresa comune ECSEL è considerata un organismo di finanziamento e sovvenziona azioni indirette secondo il disposto della clausola 1, lettera a), dello statuto.

#### *Articolo 18*

##### *Sostegno da parte dello Stato ospitante*

Tra l'impresa comune ECSEL e lo Stato in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità ed altre agevolazioni che detto Stato deve concedere all'impresa comune ECSEL.

#### *Articolo 19*

##### *Abrogazione e disposizioni transitorie*

1. I regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni intraprese nel quadro dei regolamenti (CE) nn. 72/2008 e 74/2008, compresi i piani di attuazione annuali adottati a norma di detti regolamenti, continuano a essere disciplinate da tali regolamenti fino al loro completamento.
3. Oltre ai contributi menzionati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, i seguenti contributi a copertura delle spese amministrative dell'impresa comune ECSEL sono erogati nell'arco del periodo 2014-2017 per il completamento delle azioni intraprese nel quadro dei regolamenti (CE) nn. 72/2008 e 74/2008: 2 050 000 EUR a carico dell'Unione, 1 430 000 EUR a carico dell'associazione AENEAS e 975 000 EUR a carico dell'associazione ARTEMISIA.

La valutazione intermedia di cui all'articolo 11, paragrafo 1, comprende una valutazione finale delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS a norma dei regolamenti (CE) nn. 72/2008 e 74/2008.

4. Il direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 72/2008 passa a espletare, per il periodo restante del mandato, le funzioni di direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL a norma del presente regolamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo. Le altre condizioni contrattuali concernenti il direttore esecutivo rimangono invariate.

5. Se il direttore esecutivo nominato ai sensi del paragrafo 4 era al suo primo mandato, egli è nominato per il periodo restante del mandato con la possibilità di prorogare il mandato stesso per un massimo di quattro anni, conformemente alla clausola 8, paragrafo 4, dello statuto. Se il direttore esecutivo nominato ai sensi del paragrafo 4 era al suo secondo mandato, non vi è possibilità di proroga. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il contratto di lavoro del direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 74/2008 viene a cessare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale assunto nel quadro dei regolamenti (CE) nn. 72/2008 e 74/2008. I relativi contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento, nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti e compatibilmente con i vincoli di bilancio dell'impresa comune ECSEL.
8. Il direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL indice la prima riunione del consiglio di direzione e del comitato delle autorità pubbliche.
9. Salvo diverso accordo tra i membri dell'impresa comune ENIAC e dell'impresa comune ARTEMIS a norma dei regolamenti (CE) nn. 72/2008 e 74/2008, tutti i diritti e gli obblighi, comprese le attività e le passività, dei membri delle imprese comuni di cui ai predetti regolamenti sono trasferiti ai membri dell'impresa comune ECSEL ai sensi del presente regolamento.
10. Gli eventuali stanziamenti inutilizzati nel quadro dei regolamenti (CE) nn. 72/2008 e 74/2008 sono trasferiti all'impresa comune ECSEL. Ogni eventuale importo dovuto dalle associazioni AENEAS e ARTEMISIA per le spese amministrative delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS nel periodo 2008-2013 è trasferito all'impresa comune ECSEL secondo modalità stabilite di comune accordo con la Commissione.

*Articolo 20*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

**ALLEGATO**  
**STATUTO**  
**DELL'IMPRESA COMUNE ECSEL**

*1 — Compiti*

L'impresa comune ECSEL svolge i seguenti compiti:

- (b) sostiene finanziariamente azioni indirette nel campo della ricerca e dell'innovazione, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;
- (c) assicura la gestione sostenibile dell'impresa comune ECSEL;
- (d) sviluppa una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con attività, organismi e soggetti interessati a livello europeo (in particolare Orizzonte 2020), nazionale e transnazionale al fine di creare un ambiente propizio all'innovazione in Europa, promuovere sinergie e migliorare l'applicazione dei risultati della ricerca e dell'innovazione nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici;
- (e) definisce il piano strategico pluriennale e vi apporta le eventuali modifiche necessarie;
- (f) elabora e attua programmi di lavoro in esecuzione del piano strategico pluriennale;
- (g) bandisce inviti a presentare proposte, valuta le proposte ricevute e assegna sovvenzioni alle azioni indirette, nei limiti delle risorse disponibili;
- (h) pubblica informazioni sulle azioni indirette;
- (i) supervisiona la realizzazione delle azioni indirette e gestisce le convenzioni o le decisioni di sovvenzione;
- (j) segue i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ECSEL;
- (k) sovrintende alle attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione, applicando *mutatis mutandis* le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. .../2013 [programma quadro Orizzonte 2020];
- (l) svolge qualsiasi altro compito necessario al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 2.

*2 — Membri*

1. I membri dell'impresa comune ECSEL sono i seguenti:

- (a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione,
- (b) [Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,

Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito] e

- (c) previa accettazione del presente statuto mediante una lettera di adesione, [l'associazione AENEAS, associazione di diritto francese (numero di registrazione 20070039) con sede legale a Parigi (Francia); l'associazione ARTEMISIA, associazione di diritto olandese (numero di registrazione 17201341) con sede legale a Eindhoven (Paesi Bassi); l'associazione EpoSS, associazione di diritto ... (numero di registrazione ...) con sede legale a ... (...)].
2. Gli Stati membri dell'impresa comune ECSEL sono di seguito denominati "Stati membri di ECSEL". Ogni Stato membro di ECSEL nomina i suoi rappresentanti negli organi dell'impresa comune ECSEL e designa il o i soggetti nazionali incaricati di adempiere i suoi obblighi in relazione alle attività dell'impresa comune ECSEL.
  3. Gli Stati membri di ECSEL e la Commissione sono di seguito denominati le "autorità pubbliche" dell'impresa comune ECSEL.
  4. Le associazioni private sono di seguito denominate i "membri privati" dell'impresa comune ECSEL.

### *3 — Modifiche della composizione*

1. Gli Stati membri dell'Unione o i paesi associati che non sono elencati alla clausola 2, paragrafo 1, lettera b), diventano membri dell'impresa comune ECSEL dopo aver notificato per iscritto al consiglio di direzione la loro accettazione del presente statuto e delle altre disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'impresa comune ECSEL.
2. Purché contribuiscano al finanziamento di cui alla clausola 16, paragrafo 4, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ECSEL enunciati all'articolo 2 e accettino il presente statuto, le seguenti entità possono chiedere di diventare membri dell'impresa comune ECSEL:
  - (d) qualsiasi altro paese diverso da quelli di cui al paragrafo 1, che porti avanti strategie o programmi di ricerca e innovazione nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici;
  - (e) qualsiasi altro soggetto giuridico che finanzia direttamente o indirettamente la ricerca e l'innovazione in uno Stato membro o in un paese associato.
3. Ogni richiesta di adesione all'impresa comune ECSEL ai sensi del paragrafo 2 va indirizzata al consiglio di direzione, il quale valuta la richiesta tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ECSEL, dopodiché decide in merito alla richiesta stessa.
4. Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all'impresa comune ECSEL. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri.

Allo scadere di questo termine, l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già assunti dall'impresa comune ECSEL prima della notifica del recesso.

5. La partecipazione all'impresa comune ECSEL può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.
6. Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione ai sensi della presente clausola, l'impresa comune ECSEL pubblica nel proprio sito internet un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data in cui ha effetto tale modifica.

#### *4 — Organizzazione dell'impresa comune ECSEL*

Gli organi dell'impresa comune ECSEL sono:

- (m) il consiglio di direzione;
- (n) il direttore esecutivo;
- (o) il comitato delle autorità pubbliche;
- (p) il comitato dei membri privati.

#### *5 — Composizione del consiglio di direzione*

Il consiglio di direzione è composto di rappresentanti dei membri dell'impresa comune ECSEL.

Ogni membro dell'impresa comune ECSEL nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti del membro che rappresenta in seno al consiglio di direzione.

#### *6 — Funzionamento del consiglio di direzione*

1. I voti sono ripartiti per 1/3 ai membri privati collettivamente, per 1/3 alla Commissione e per 1/3 agli Stati membri di ECSEL collettivamente. I membri fanno tutto il possibile per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungerlo, il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75% dei voti, compresi quelli dei rappresentanti assenti.

Nei primi due esercizi finanziari, i voti attribuiti agli Stati membri di ECSEL sono ripartiti nel modo seguente: 1% a ciascuno Stato membro di ECSEL e la restante percentuale viene ripartita annualmente tra tutti gli Stati membri di ECSEL proporzionalmente ai rispettivi contributi finanziari effettivamente apportati nel corso dei due esercizi precedenti, compresi i contributi alle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS. Negli esercizi successivi, la ripartizione dei voti degli Stati membri di ECSEL è stabilita annualmente in proporzione ai fondi che hanno effettivamente impegnato per azioni indirette nel corso dei due esercizi finanziari precedenti.

I voti attribuiti ai membri privati sono ripartiti in parti uguali tra le associazioni private, salvo diversa decisione del comitato dei membri privati.

I voti da attribuire a qualsiasi nuovo membro dell'impresa comune ECSEL che non sia uno Stato membro o un paese associato sono determinati dal consiglio di direzione prima dell'adesione di tale membro all'impresa comune ECSEL.

2. Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente per un mandato di almeno un anno.
3. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati membri di ECSEL o della maggioranza dei membri privati, oppure a richiesta del presidente o del direttore esecutivo conformemente alla clausola 16, paragrafo 5. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell'impresa comune ECSEL.

Il quorum del consiglio di direzione è costituito dalla Commissione, dai membri privati e da almeno tre capi delegazione degli Stati membri di ECSEL.

Il direttore esecutivo ha facoltà di partecipare alle deliberazioni, ma senza diritto di voto.

Il consiglio di direzione può invitare, a sua discrezione, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'UE.

I rappresentanti dei membri dell'impresa comune ECSEL non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.

Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

#### *7 — Compiti del consiglio di direzione*

1. Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune ECSEL e supervisiona lo svolgimento delle sue attività.
2. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti:
  - (a) valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri in conformità alla clausola 3, paragrafo 3;
  - (b) decide di porre fine alla partecipazione all'impresa comune ECSEL di qualsiasi membro inadempiente;
  - (c) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune ECSEL, conformemente all'articolo 5;
  - (d) adotta il bilancio annuale dell'impresa comune ECSEL, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;

- (e) esercita, nei confronti del personale, i poteri di autorità che ha il potere di nomina conformemente all'articolo 6, paragrafo 2;
- (f) nomina e destituisce il direttore esecutivo, proroga il suo mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato;
- (g) approva l'organigramma dell'ufficio di programma di cui alla clausola 9, paragrafo 5, su raccomandazione del direttore esecutivo;
- (h) adotta il piano strategico pluriennale di cui alla clausola 21, paragrafo 1;
- (i) adotta il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti di cui alla clausola 21, paragrafo 2;
- (j) approva i conti annuali;
- (k) approva il rapporto annuale di attività e le spese corrispondenti di cui alla clausola 22, paragrafo 1;
- (l) provvede, se del caso, alla costituzione di una struttura di revisione contabile interna dell'impresa comune ECSEL;
- (m) definisce la strategia di comunicazione dell'impresa comune ECSEL, su raccomandazione del direttore esecutivo;
- (n) se del caso, adotta modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3;
- (o) se del caso, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune ECSEL e per il ricorso a tirocinanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;
- (p) se del caso, costituisce gruppi consultivi che affiancano gli organi dell'impresa comune ECSEL;
- (q) se del caso, sottopone alla Commissione eventuali proposte di modifica del presente regolamento presentate da membri dell'impresa comune ECSEL;
- (r) è responsabile per qualsiasi compito non espressamente assegnato a uno degli organi dell'impresa comune ECSEL e può assegnare tali compiti a uno degli organi suddetti.

#### 8 — *Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo*

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione su una rosa di candidati proposta dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La Commissione provvede affinché gli altri membri dell'impresa comune ECSEL siano adeguatamente rappresentati nella procedura di selezione.

In particolare, sarà assicurata un'idonea rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune ECSEL nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tale scopo, gli Stati membri di ECSEL e i membri privati nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo fa parte dell'organico dell'impresa comune ECSEL ed è assunto come agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune ECSEL è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di tre anni. Alla scadenza del mandato la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione gli Stati membri di ECSEL e i membri privati, l'operato del direttore esecutivo e i compiti e obiettivi futuri dell'impresa comune ECSEL.
4. Il consiglio di direzione, deliberando su proposta della Commissione, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un massimo di quattro anni.
5. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore esecutivo può essere destituito dal suo incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione, che delibera su proposta della Commissione, la quale associa opportunamente gli Stati membri di ECSEL e i membri privati.

#### *9 — Compiti del direttore esecutivo*

1. Il direttore esecutivo è il massimo responsabile della gestione quotidiana dell'impresa comune ECSEL, in conformità con le decisioni del consiglio di direzione.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune ECSEL. Risponde al consiglio di direzione.
3. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ECSEL.
4. Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:
  - (s) coordina e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di piano strategico pluriennale, costituito dall'agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione proposta dal comitato dei membri privati e dalle prospettive finanziarie pluriennali elaborate dalle autorità pubbliche;
  - (t) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;
  - (u) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di programma di lavoro, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte necessari alla realizzazione delle attività di ricerca e innovazione proposte dal

comitato dei membri privati e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dalle autorità pubbliche;

- (v) presenta per approvazione al consiglio di direzione i conti annuali;
  - (w) prepara e presenta per approvazione al consiglio di direzione il rapporto annuale di attività, incluse le spese corrispondenti;
  - (x) firma le singole convenzioni o decisioni di sovvenzione;
  - (y) firma contratti di appalto;
  - (z) attua la strategia di comunicazione dell'impresa comune ECSEL;
  - (aa) organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune ECSEL nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2;
  - (bb) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;
  - (cc) provvede alla valutazione e alla gestione dei rischi;
  - (dd) prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune ECSEL nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 2;
  - (ee) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.
5. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la propria responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è composto dal personale dell'impresa comune ECSEL e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- (ff) coadiuva la costituzione e la gestione di un idoneo sistema contabile in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune ECSEL;
  - (gg) gestisce gli inviti a presentare proposte in base al programma di lavoro, gestisce le convenzioni o le decisioni di sovvenzione;
  - (hh) fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune ECSEL tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;
  - (ii) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune ECSEL e assiste i gruppi consultivi eventualmente creati dal consiglio di direzione.

## *10 — Composizione del comitato delle autorità pubbliche*

Il comitato delle autorità pubbliche è composto di rappresentanti delle autorità pubbliche dell'impresa comune ECSEL.

Ciascuna autorità pubblica nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti in seno al comitato delle autorità pubbliche.

## *11 — Funzionamento del comitato delle autorità pubbliche*

1. I voti in seno al comitato delle autorità pubbliche sono attribuiti annualmente alle autorità pubbliche proporzionalmente al loro contributo finanziario alle attività dell'impresa comune ECSEL per l'anno considerato, ai sensi della clausola 18, paragrafo 4, e con un limite massimo per ogni membro pari al 50% del numero totale di voti disponibili nel comitato delle autorità pubbliche.

Se meno di tre Stati membri di ECSEL hanno comunicato al direttore esecutivo il loro contributo finanziario ai sensi della clausola 18, paragrafo 4, la Commissione detiene il 50% dei voti, mentre il rimanente 50% è ripartito in parti uguali tra gli Stati membri di ECSEL.

Le autorità pubbliche fanno tutto il possibile per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungerlo, il comitato delle autorità pubbliche delibera a maggioranza di almeno il 75% dei voti, compresi quelli dei rappresentanti assenti.

Ciascuna autorità pubblica ha diritto di veto su tutte le questioni relative all'utilizzo del proprio contributo all'impresa comune ECSEL.

2. Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente per un mandato di almeno un anno.
3. Il comitato delle autorità pubbliche tiene riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati membri di ECSEL, oppure a richiesta del presidente. Le riunioni del comitato delle autorità pubbliche sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell'impresa comune ECSEL.

Il quorum del comitato delle autorità pubbliche è costituito dalla Commissione e da almeno tre capi delegazione degli Stati membri di ECSEL.

Il direttore esecutivo ha facoltà di partecipare alle deliberazioni, ma senza diritto di voto.

Qualsiasi Stato membro o paese associato che non sia membro dell'impresa comune ECSEL può partecipare al comitato delle autorità pubbliche in veste di osservatore. Gli osservatori ricevono tutta la documentazione pertinente e possono esprimere pareri sulle deliberazioni del comitato delle autorità pubbliche.

Il comitato delle autorità pubbliche può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da una o più autorità pubbliche.

Il comitato delle autorità pubbliche adotta il proprio regolamento interno.

### *12 — Compiti del comitato delle autorità pubbliche*

Il comitato delle autorità pubbliche:

- (q) garantisce la corretta applicazione dei principi di equità e trasparenza nell'assegnazione dei fondi pubblici ai partecipanti alle azioni indirette;
- (r) approva il regolamento interno per gli inviti a presentare proposte e per la valutazione, la selezione e il controllo delle azioni indirette;
- (s) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte in base al programma di lavoro;
- (t) stabilisce una graduatoria delle proposte in base ai criteri di selezione e di aggiudicazione, tenendo conto del contributo di ciascuna di esse al conseguimento degli obiettivi dell'invito e della sinergia con le priorità nazionali;
- (u) decide l'assegnazione di fondi pubblici alle proposte selezionate, nei limiti delle dotazioni disponibili, tenendo conto delle verifiche effettuate a norma della clausola 18, paragrafo 5. La decisione è vincolante per gli Stati membri di ECSEL senza altre procedure di valutazione o di selezione.

### *13 — Composizione del comitato dei membri privati*

Il comitato dei membri privati è composto di rappresentanti dei membri privati dell'impresa comune ECSEL.

Ciascun membro privato nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti in seno al comitato dei membri privati.

### *14 — Funzionamento del comitato dei membri privati*

1. Il comitato dei membri privati si riunisce almeno due volte all'anno.
2. Il comitato dei membri privati può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
3. Il comitato dei membri privati elegge il proprio presidente.
4. Il comitato dei membri privati adotta il proprio regolamento interno.

### *15 — Compiti del comitato dei membri privati*

Il comitato dei membri privati:

- (v) redige e aggiorna regolarmente il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione di cui alla clausola 21, paragrafo 1, per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ECSEL enunciati all'articolo 2;
- (w) prepara ogni anno il progetto di attività di ricerca e innovazione per l'anno seguente, che serve come base per gli inviti a presentare proposte di cui alla clausola 21, paragrafo 2;
- (x) presenta al direttore esecutivo, entro i termini fissati dal consiglio di direzione, il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e il progetto annuale di attività di ricerca e innovazione;
- (y) organizza una consultazione delle parti interessate, aperta a tutti i portatori d'interesse pubblici e privati nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici, per informarli e suscitare reazioni sull'agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e sul progetto di attività di ricerca e innovazione per un determinato anno.

### *16 — Fonti di finanziamento*

1. L'impresa comune ECSEL è finanziata congiuntamente dai suoi membri mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura corrispondenti ai costi sostenuti dai membri privati o dalle loro entità costitutive per la realizzazione delle azioni indirette e non rimborsati dall'impresa comune ECSEL.
2. Le spese amministrative dell'impresa comune ECSEL sono coperte, fino a un massimo di 39 420 000 EUR, dai contributi finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (contributo dell'Unione pari a un massimo di 15 255 000 EUR), all'articolo 4, paragrafo 2 (contributo dei membri privati pari a un massimo di 19 710 000 EUR) e all'articolo 19, paragrafo 2 (contributi per il completamento delle azioni intraprese nel quadro dei regolamenti (CE) nn. 72/2008 e 74/2008). Se una parte dei contributi destinati alle spese amministrative non viene utilizzata, può essere stornata per coprire i costi operativi dell'impresa comune ECSEL.
3. I costi operativi dell'impresa comune ECSEL sono coperti mediante:
  - (a) un contributo finanziario dell'Unione;
  - (b) contributi finanziari degli Stati membri di ECSEL.
  - (c) contributi in natura dei membri privati o delle loro entità costitutive, corrispondenti ai costi da essi sostenuti per la realizzazione delle azioni indirette, al netto dei contributi dell'impresa comune ECSEL, degli Stati membri di ECSEL e di qualsiasi altro contributo dell'Unione a copertura degli stessi costi.
4. Le risorse dell'impresa comune ECSEL iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:
  - (d) contributi finanziari dei membri a copertura delle spese amministrative;

- (e) contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi, compresi quelli degli Stati membri di ECSEL che affidano all'impresa comune ECSEL l'incarico di cui alla clausola 17, paragrafo 1;
- (f) eventuali entrate generate dall'impresa comune ECSEL;
- (g) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli interessi maturati dai contributi percepiti dall'impresa comune ECSEL sono considerati un suo reddito.

5. Se uno dei membri dell'impresa comune ECSEL non adempie ai suoi impegni riguardo al contributo finanziario concordato, il direttore esecutivo lo mette per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare qualsiasi altra misura fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.
6. Tutte le risorse e le attività dell'impresa comune ECSEL sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.
7. L'impresa comune ECSEL è proprietaria di tutti gli attivi prodotti o che le sono trasferiti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.
8. Eccetto in caso di liquidazione dell'impresa comune ECSEL a norma della clausola 26, le eventuali eccedenze rispetto alle uscite non sono versate ai membri dell'impresa comune ECSEL.

#### *17 — Contributi degli Stati membri di ECSEL*

1. Gli Stati membri di ECSEL possono incaricare l'impresa comune ECSEL di assegnare i loro contributi ai partecipanti alle azioni indirette tramite convenzioni di sovvenzione stipulate dall'impresa comune ECSEL con i partecipanti. Essi possono anche incaricare l'impresa comune ECSEL di pagare i contributi ai partecipanti, oppure effettuare essi stessi i pagamenti previa verifiche compiute dall'impresa comune ECSEL.
2. Gli Stati membri di ECSEL che non affidano all'impresa comune ECSEL gli incarichi di cui al paragrafo 1 provvedono essi stessi a stipulare le convenzioni di sovvenzione secondo una tempistica analoga a quella delle convenzioni di sovvenzione stipulate dall'impresa comune ECSEL e nel pieno rispetto delle condizioni di ammissibilità dei costi definite nel regolamento (UE) n. ... [regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma Orizzonte 2020]. Gli Stati membri di ECSEL che scelgono di effettuare essi stessi i pagamenti possono avvalersi, nell'ambito della procedura di pagamento, della verifica dell'ammissibilità dei costi effettuata dall'impresa comune ECSEL ai sensi della clausola 18, paragrafo 7.

3. Le modalità di cooperazione tra gli Stati membri di ECSEL e l'impresa comune ECSEL sono stabilite mediante accordi amministrativi conclusi tra l'impresa comune ECSEL e i soggetti appositamente designati dagli Stati membri di ECSEL.
4. Se gli Stati membri di ECSEL affidano all'impresa comune ECSEL gli incarichi di cui al paragrafo 1, gli accordi amministrativi di cui al paragrafo 3 sono integrati da convenzioni annuali stipulate tra l'impresa comune ECSEL e i soggetti appositamente designati dagli Stati membri di ECSEL, le quali definiscono le modalità e le condizioni per il trasferimento dei contributi finanziari degli Stati membri di ECSEL all'impresa comune ECSEL.
5. Gli Stati membri, i paesi associati e i paesi terzi che non sono membri dell'impresa comune ECSEL possono concludere accordi analoghi con l'impresa comune ECSEL.

#### *18 — Finanziamento delle azioni indirette*

1. L'impresa comune ECSEL sovvenziona azioni indirette attraverso inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali e l'assegnazione di finanziamenti pubblici nei limiti delle dotazioni disponibili. I finanziamenti pubblici previsti nell'ambito della presente iniziativa lasciano impregiudicate le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato.
2. I contributi finanziari delle autorità pubbliche sono quelli di cui alla clausola 16, paragrafo 3, lettere a) e b), erogati ai partecipanti alle azioni indirette a titolo di rimborso dei costi ammissibili. Il contributo pubblico totale per una determinata azione non supera i limiti fissati nel regolamento (UE) n. ... [regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma Orizzonte 2020].
3. I criteri di ammissibilità per il finanziamento da parte dell'Unione figurano nel regolamento (UE) n. ... [regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma Orizzonte 2020].

I criteri di ammissibilità specifici per il finanziamento da parte degli Stati membri di ECSEL possono essere stabiliti dalle competenti autorità finanziatrici nazionali e inseriti nel programma di lavoro.

4. Le autorità pubbliche comunicano al direttore esecutivo i rispettivi impegni finanziari riservati a ciascuno degli inviti a presentare proposte inclusi nel programma di lavoro e, compatibilmente con la clausola 17, paragrafo 1, in tempo utile per la stesura del progetto di bilancio dell'impresa comune ECSEL, tenendo conto della portata delle attività di ricerca e innovazione previste nel programma di lavoro.
5. Il direttore esecutivo verifica l'ammissibilità dei richiedenti di finanziamenti dell'Unione, mentre gli Stati membri di ECSEL verificano l'ammissibilità dei richiedenti dei loro finanziamenti a fronte degli eventuali criteri di finanziamento nazionali prestabiliti e comunicano i risultati di tali verifiche al direttore esecutivo.
6. Sulla base delle verifiche di cui al paragrafo 5, il direttore esecutivo compila un elenco di azioni indirette proposte per finanziamento, suddivise per partecipante, e lo trasmette al comitato delle autorità pubbliche, il quale decide l'importo massimo di

fondi pubblici che può essere assegnato, conformemente alla clausola 12, lettera e), e incarica il direttore esecutivo di stipulare convenzioni con i partecipanti selezionati.

7. L'impresa comune ECSEL adotta tutte le misure necessarie, compresa la verifica dell'ammissibilità dei costi, ai fini dell'erogazione dei fondi pubblici ai partecipanti secondo le modalità di cui alla clausola 17, paragrafi 3 e 4.
8. Gli Stati membri di ECSEL non esigono ulteriori controlli e rapporti tecnici oltre a quelli richiesti dall'impresa comune ECSEL.

### *19 — Impegni finanziari*

Gli impegni finanziari dell'impresa comune ECSEL non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

### *20 — Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

### *21 — Pianificazione operativa e finanziaria*

1. Il piano strategico pluriennale specifica la strategia e i piani per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ECSEL di cui all'articolo 2 sotto forma di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione, messa a punto dal comitato dei membri privati, e di prospettive finanziarie pluriennali elaborate dalle autorità pubbliche. Esso è inteso a individuare le priorità di ricerca e innovazione per lo sviluppo e l'acquisizione di competenze essenziali per i componenti e i sistemi elettronici in vari settori di applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e contribuire all'emergenza di nuovi mercati e di nuove applicazioni societali. Il piano va riesaminato periodicamente al passo con l'evoluzione del fabbisogno industriale in Europa.
2. Il direttore esecutivo presenta per adozione al consiglio di direzione un progetto di programma di lavoro annuale o pluriennale, comprensivo del piano delle attività di ricerca e innovazione, delle attività amministrative e delle corrispondenti previsioni di spesa.
3. Il programma di lavoro è adottato entro la fine dell'anno precedente alla sua attuazione. Esso è reso pubblico.
4. Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l'esercizio successivo e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.
5. Il consiglio di direzione adotta il bilancio annuale per un determinato esercizio entro la fine dell'esercizio precedente.
6. Il bilancio annuale è adattato per tener conto dell'importo del contributo dell'Unione iscritto nel bilancio dell'Unione.

## 22 — Relazioni operative e finanziarie

1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ECSEL.

Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore esecutivo presenta per approvazione al consiglio di direzione un rapporto annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune ECSEL durante l'anno civile precedente, in particolare rispetto al programma di lavoro di quell'anno. Il rapporto contiene, tra le altre cose, informazioni sui seguenti aspetti:

- (h) attività di ricerca, innovazione e altre azioni realizzate, con le voci di spesa corrispondenti;
  - (i) le proposte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
  - (j) le proposte selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione dei contributi erogati dall'impresa comune ECSEL e dagli Stati membri di ECSEL ai singoli partecipanti e alle azioni indirette.
2. Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività viene reso pubblico.
  3. L'impresa comune ECSEL presenta relazioni annuali alla Commissione conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
  4. A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell'impresa comune ECSEL sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente.

I conti dell'impresa comune ECSEL non sono esaminati dalla Corte dei conti.

## 23 — Revisione contabile interna

Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune ECSEL le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

## 24 — Responsabilità dei membri e assicurazioni

1. La responsabilità finanziaria dei membri dell'impresa comune ECSEL per i debiti contratti da quest'ultima è limitata ai rispettivi contributi versati.
2. L'impresa comune ECSEL sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

## 25 — *Conflitto di interessi*

1. L'impresa comune ECSEL, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.
2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune ECSEL può adottare norme per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i membri, gli organi e il personale della stessa. Tali norme prescrivono, in particolare, ai rappresentanti dei membri dell'impresa comune ECSEL che siedono nel consiglio di direzione o nel comitato delle autorità pubbliche di evitare ogni conflitto di interessi.

## 26 — *Liquidazione*

1. L'impresa comune ECSEL è liquidata alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1.
2. La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione o tutti i membri privati si ritirino dall'impresa comune ECSEL.
3. Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune ECSEL, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
4. Durante la procedura di liquidazione dell'impresa comune ECSEL, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese di liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi finanziari all'impresa comune ECSEL. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.
5. È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o decisioni adottate dall'impresa comune ECSEL, nonché di qualsiasi contratto d'appalto la cui durata sia superiore a quella dell'impresa comune ECSEL.

## **SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione prevista

### **2. MISURE DI GESTIONE**

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

### **3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
  - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
  - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
  - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
  - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
  - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune ECSEL

#### 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB<sup>1</sup>

Settore interessato: Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020

Attività: Orizzonte 2020: ricerca e innovazione in materia di reti di comunicazione, contenuti e tecnologie

#### 1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria<sup>2</sup>**

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

#### 1.4. Obiettivi

##### 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Strategia di crescita Europa 2020 — contribuire all'obiettivo di investimento del 3% del PIL dell'UE nella ricerca e nell'innovazione

Unione dell'innovazione — focalizzare gli strumenti di finanziamento dell'UE sulle priorità dell'Unione dell'innovazione

Agenda digitale per l'Europa — contribuire al pilastro V ricerca e innovazione nelle TIC, azioni 50 (raccogliere più investimenti privati per la ricerca e l'innovazione nelle TIC) e 51 (rafforzare il coordinamento e la condivisione delle risorse)

##### 1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

<sup>1</sup> ABM: Activity Based Management (gestione per attività) — ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

<sup>2</sup> A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali

Attività ABM/ABB interessate

Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

### 1.4.3. Risultati e incidenza previsti

<p>Incidenza economica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Competitività — accrescere e rendere più mirata la scala degli investimenti mobilitando risorse da fonti pubbliche e private, cooperare in ogni fase delle catene del valore e dell'innovazione e colmare il divario tra tecnologia e innovazione.</li> <li>• Ricerca e innovazione — sinergia tra priorità settoriali e nazionali, eccellenza, minore duplicazione degli sforzi e frammentazione.</li> <li>• Parti interessate — coinvolgimento di un'ampia gamma di catene di valore: industria — fornitori e utenti di tecnologia, comprese le PMI, organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, UE, Stati membri e regioni.</li> </ul> <p>Incidenza societale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Occupazione — creare posti di lavoro tecnici e altamente qualificati, favorire la crescita di molti settori economici grazie all'innovazione e alla produttività.</li> <li>• Affrontare le sfide societali in settori importanti per i cittadini europei (p. es. trasporti, sanità, energia) e primordiali per l'evoluzione della società.</li> </ul> <p>Incidenza ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ridurre il consumo energetico</li> <li>• Gestire l'uso delle risorse materiali</li> </ul>
---

### 1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Gli indicatori di risultato e di incidenza relativi all'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 vengono monitorati e comunicati annualmente alla Commissione.

Inoltre, i seguenti indicatori specifici saranno utilizzati per misurare i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ECSEL:

Obiettivi	KPI	Parametri (misurati nel periodo 2014-2024)
Strutturare ed eseguire ricerche multidisciplinari d'eccellenza	Progetti innovativi e d'avanguardia	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Qualità dei risultati, misurati ad esempio in numero di pubblicazioni oggetto di valutazione inter pares</li> <li>➤ Ricerca innovativa e innovazione, almeno 2 brevetti per 10 Mio EUR di finanziamenti</li> <li>➤ Numero e incidenza delle tecnologie rivoluzionarie</li> </ul>
Armonizzare le strategie	Agenda strategica di ricerca e	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Impegno di tutti i membri dell'IC</li> <li>➤ Priorità della SRIA commisurate alla dotazione disponibile</li> </ul>

	innovazione (SRIA) con priorità	
Mobilizzare e mettere in comune risorse	Esecuzione del bilancio	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Impegno finanziario di tutti i membri dell'IC</li> <li>➤ Contributo all'obiettivo del 3% per la ricerca e l'innovazione</li> </ul>
Mantenere e incrementare la produzione nell'UE	Creazione di posti di lavoro nell'industria elettronica  Aumento degli impianti di produzione in Europa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Numero di posti di lavoro diretti e indotti in Europa — perseguimento dell'obiettivo di 250 000 nuovi posti nell'indotto</li> <li>➤ Numero di impianti d'avanguardia in Europa, misurato in base al nodo tecnologico e alle dimensioni delle piastre</li> </ul>
Leadership nelle apparecchiature materiali (A&M) e	Cooperazione strategica in materia di A&M	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Graduatoria e quota di mercato/volume dei fornitori europei di A&amp;M</li> </ul>
Sostegno a TRL elevati	Scala e incidenza dei progetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Numero di linee pilota nuove/aggiornate in Europa — almeno 3 all'anno</li> <li>➤ Numero di progetti dimostrativi di soluzioni integrate — almeno 3 all'anno</li> <li>➤ Accesso e uso da parte di operatori che non sono gli esecutori diretti delle linee pilota o dei progetti dimostrativi</li> </ul>
Disponibilità di componenti elettronici	Acquisizione di nuove tecnologie da parte dei settori di applicazione europei	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Quota del mercato europeo/volume delle nuove soluzioni</li> </ul>
Leadership nell'ingegneria dei sistemi	Cooperazione strategica in materia di sistemi incorporati e intelligenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Graduatoria e quota di mercato/volume dei fornitori europei di sistemi elettronici</li> </ul>

I seguenti indicatori specifici saranno utilizzati per misurare le prestazioni dell'impresa comune ECSEL:

Obiettivi	KPI	Parametri (misurati nel periodo 2014-2024)
Definizione di un'agenda strategica di ricerca e innovazione	SRIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adozione della SRIA da parte di tutti i principali partecipanti</li> <li>➤ Chiarezza e priorità quali percepite dalle parti interessate</li> </ul>

Attuazione efficiente del programma	attività dell'IC	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tempi di concessione delle sovvenzioni (dalla chiusura dell'invito alla firma della convenzione) &lt; 270 giorni</li> <li>➤ Tempi di pagamento &lt; 90 giorni</li> <li>➤ Attività di diffusione</li> <li>➤ Risultati dei progetti</li> </ul>
Sinergie per l'applicazione dei risultati e promozione della crescita delle PMI	Applicazione industriale dei risultati dei progetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Numero di spin-off</li> <li>➤ Crescita delle PMI in termini di fatturato e di dipendenti</li> </ul>
Agevolare la partecipazione a progetti con una forte valenza europea	Regole di partecipazione semplificate	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tasso di partecipazione delle industrie e delle PMI – <math>\geq 30\%</math> per queste ultime</li> <li>➤ Riduzione degli oneri amministrativi</li> </ul>
Accesso all'infrastruttura di progettazione e fabbricazione	Disponibilità e accessibilità di infrastrutture d'avanguardia	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Accesso e uso da parte delle PMI, compresi gli integratori di sistemi</li> </ul>
Cooperazione e coordinamento delle parti interessate	Partenariati	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Costituzione di consorzi — formazione di alleanze strategiche</li> </ul>
Mantenimento delle risorse umane qualificate	Disponibilità di competenze in Europa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Disponibilità di programmi di studi/corsi di formazione e acquisizione efficace di formazione professionale in linea con le esigenze dell'industria</li> </ul>

## 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

### 1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

Le sfide cui deve far fronte l'Europa nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici sono sostanzialmente due:

- la prima consiste nel controllare gli elementi chiave della catena di valore, cioè la progettazione di componenti e sistemi, la fabbricazione di componenti e l'integrazione dei componenti elettronici nei prodotti finiti. La catena di valore dell'elettronica non si limita alla produzione, ma abbraccia l'insieme delle industrie utilizzatrici, dall'industria automobilistica a quella aerospaziale e ai servizi basati sul web. Ciascuno di questi elementi è essenziale per assicurare la sostenibilità della creazione di valore nell'elettronica in Europa. In particolare, se l'Europa perde la propria capacità di produzione nel settore dell'elettronica, non solo la relativa catena di approvvigionamento e l'attività progettuale rischiano di spostarsi fuori dall'Europa, ma la competitività dell'intero tessuto economico che dipende dall'elettronica risulterà seriamente compromessa;

• la seconda sfida è quella di migliorare l'efficienza della catena dell'innovazione in Europa, come evidenziato dalla relazione sulle KET che ravvisa una "valle della morte" tra la produzione di conoscenze di base e la loro successiva commercializzazione sotto forma di prodotti smerciabili. Occorre pertanto consolidare il percorso che porta all'innovazione e alla produzione industriale, affinché imprese e cittadini possano beneficiare delle tecnologie di punta.

Per assicurarsi il controllo della catena di valore e migliorare il proprio sistema d'innovazione, l'Europa deve superare le seguenti difficoltà:

- agguerrita concorrenza mondiale e modelli imprenditoriali in mutamento;
- contrazione delle quote di mercato;
- costi elevati della ricerca e dell'innovazione e frammentazione del panorama europeo, nonché
- rapidità dell'innovazione.

#### 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il sostegno finanziario alla ricerca e all'innovazione in collaborazione tra industria e università a livello europeo è necessario per i seguenti fini:

- mantenere le équipes europee di ricerca pubblica all'avanguardia dell'elettronica e assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della leadership tecnologica in ogni parte d'Europa;
- condividere con l'industria dei componenti e dei sistemi elettronici i costi inerenti alla presa di rischi per il progresso tecnologico e la sua diffusione, dati i cospicui effetti di ricaduta sulla crescita e l'occupazione a livello dell'economia nel suo insieme e le ripercussioni sulla capacità di affrontare le sfide societali future;
- unire le forze. Gli Stati membri perseguono ciascuno le proprie priorità nel promuovere la loro industria, ma il livello di impegno richiesto per sostenere questo settore industriale supera ampiamente le loro singole risorse. La frammentazione tende a tradursi in una duplicazione degli sforzi nel campo della ricerca e dell'innovazione. Inoltre, in Europa esistono solo pochi cluster di livello mondiale con un'attività industriale significativa nel settore dei componenti elettronici e dei sistemi incorporati. Ne consegue la necessità, per gli operatori dell'UE, di unire le loro forze. Una migliore collaborazione tra fornitori di tecnologia e imprese utilizzatrici permette di accelerare l'innovazione su entrambi i versanti grazie al coordinamento delle priorità aziendali, mentre i cluster di progetti di ricerca offrono una rete regionale di sostegno alle PMI tramite la cooperazione con le università e le grandi imprese produttrici di apparecchiature originali (*Original Equipment Manufacturer, OEM*);
- consolidare i cluster europei esistenti nel campo dei componenti elettronici e promuovere attivamente la creazione di nuovi cluster, in modo da posizionare l'Europa su un piede di parità con altri attori mondiali. Un'azione a livello europeo è necessaria per mettere in comune le risorse e riunire gli attori, predisponendo la portata e i mezzi d'intervento al livello adatto a rafforzare l'industria europea. Il sostegno deve essere tale da offrire all'Europa una

soluzione sostenibile e adeguata per affrontare la concorrenza internazionale. L'azione prospettata contribuirà alla condivisione delle piattaforme esistenti e future orientate alla creazione di un ambiente migliore per gli operatori industriali, comprese le PMI e gli utilizzatori finali, così da potenziarne la competitività sul piano internazionale;

- strutturare e coordinare la ricerca e l'innovazione in Europa, in modo da assicurare che in futuro l'Europa sia dotata di una base di produzione e che gli operatori europei, compresi gli utenti, abbiano accesso ai più recenti sviluppi tecnologici e alle infrastrutture più moderne. A tale fine è indispensabile mobilitare efficacemente finanziamenti pubblici a livello sia europeo che nazionale.

### 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Le attuali IC ENIAC e ARTEMIS hanno offerto preziose opportunità di cooperazione intraeuropea, consentendo di creare massa critica e di mobilitare investimenti. La loro prima valutazione intermedia ha caldamente raccomandato il proseguimento di un'iniziativa simile nell'ambito di Orizzonte 2020, giudicando che nessuna organizzazione o Stato membro sia in grado di affrontare individualmente tutte le sfide inerenti a questo settore. Si ritiene pertanto che un'azione coordinata a livello europeo sia la soluzione più idonea.

Le IC hanno dimostrato di poter svolgere con successo il ruolo di "onesto mediatore" e catalizzare progetti ambiziosi, coinvolgendo sempre più i grandi protagonisti del settore privato all'interno di un quadro nel quale le autorità pubbliche sia nazionali che europee hanno la possibilità di sostenere tematiche di alto valore strategico. Questa capacità è stata dimostrata in maniera convincente dal successo dell'IC ENIAC nel dare impulso all'attuazione delle raccomandazioni sulle KET nel settore della nanoelettronica, nonché dall'avvio da parte dell'IC ARTEMIS dei primi progetti pilota innovativi su vasta scala in seguito al suo invito a presentare proposte del 2012.

Un'importante sfida derivante dalla struttura tripartita delle due IC è stata l'esigenza di adattare procedure e contenuti alle aspettative e ai percorsi degli Stati membri partecipanti. Questi ultimi attivano gli inviti a presentare proposte mediante una promessa di impegno finanziario e determinando le condizioni nazionali di ammissibilità e i tassi di finanziamento.

L'esperienza maturata con l'attuale modello ha dimostrato l'attitudine di quest'ultimo a realizzare gli obiettivi, anche se con una curva di apprendimento più ripida del previsto, a causa della lunga fase di costruzione della fiducia e di messa a punto di una prassi operativa comune.

A prescindere dai successi sopra ricordati, bisogna fare alcuni appunti sull'attuale assetto:

- si constata una mancanza di sincronizzazione tra le varie procedure nazionali (sia per la stipula dei contratti che per i pagamenti), il che provoca ritardi nella realizzazione dei progetti;
- l'obbligo per i partecipanti di stipulare due convenzioni di sovvenzione (IC e nazionale) costituisce un onere amministrativo;
- la varietà di norme nazionali influisce sulle modalità di costituzione dei consorzi;

- gli impegni nazionali vengono spesso rettificati, sia in più sia in meno, una volta noti i risultati degli inviti a presentare proposte;
- la rigida proporzionalità tra impegni nazionali e unionali (rapporto di partecipazione di 1/8 tra UE e Stati membri) ha ostacolato l'esecuzione del bilancio in presenza di una scarsa partecipazione nazionale o di tassi di finanziamento nazionali discostantisi dal rapporto previsto di 1/3 (IC) – 2/3 (nazionale), come è successo per le linee pilota;
- i requisiti prescritti alle agenzie decentrate dal regolamento finanziario quadro impongono vincoli considerevoli alle limitate risorse dell'IC.

Tutte queste difficoltà non hanno bloccato l'operazione, ma hanno richiesto continui sforzi di ognuna delle parti per far funzionare il sistema. Una futura iniziativa dello stesso tipo avrà molto da guadagnare da una semplificazione del modello operativo, in linea con l'obiettivo generale di Orizzonte 2020.

#### *1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

L'iniziativa intende sviluppare sinergie con meccanismi di finanziamento complementari, tra cui la strategia di specializzazione intelligente perseguita dalla Commissione europea, volta a promuovere e sovvenzionare cluster scientifici e tecnologici, sia nuovi che preesistenti, in regioni dell'Unione europea.

Il campo d'azione dell'iniziativa è altresì complementare alle attività previste nella priorità "Leadership industriale" di Orizzonte 2020, in cui si progetta di finanziare attività di ricerca più avanzate e a più lungo termine.

## 1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'[1.1.]2014 fino al 31.12.2024
- Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 per stanziamenti di impegno e dal 2014 al 2024 per stanziamenti di pagamento

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

## 1.7. Modalità di gestione previste

Dal bilancio 2014

**Gestione diretta** da parte della Commissione mediante:

- agenzie esecutive

**Gestione concorrente** con gli Stati membri

**Gestione indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione:

- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti;
- agli organismi di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro, preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

Gli Stati membri cofinanziano azioni indirette.

## 2. MISURE DI GESTIONE

### 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione conduce una valutazione intermedia dell'impresa comune e ne comunica le conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni, entro il 30 giugno 2018.

Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune, ma non oltre due anni dopo la decisione di liquidazione, la Commissione conduce una valutazione finale dell'impresa comune. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore esecutivo presenta per approvazione al consiglio di direzione un rapporto annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune durante l'anno civile precedente, in particolare rispetto al programma di lavoro di quell'anno. Il rapporto contiene informazioni sulle attività di ricerca, innovazione e altre azioni realizzate, con le voci di spesa corrispondenti; le proposte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese; le azioni indirette selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione dei contributi erogati dall'impresa comune ai singoli partecipanti e alle singole azioni.

### 2.2. Sistema di gestione e di controllo

#### 2.2.1. *Rischi individuati*

Il principale rischio individuato è il pagamento indebito ai partecipanti. Date le dimensioni dell'impresa comune, l'1% di errore rappresenta un obiettivo realistico.

Lo specifico rischio di conflitti di interessi inerente ai partenariati pubblico-privato è evitato con una netta separazione dei poteri decisionali tra il consiglio di direzione, che stabilisce la strategia e i programmi di lavoro (con la partecipazione dei rappresentanti dell'industria), e il comitato delle autorità pubbliche, che determina le condizioni per gli inviti a presentare proposte e decide l'assegnazione di finanziamenti pubblici (senza la partecipazione dei rappresentanti dell'industria).

#### 2.2.2. *Modalità di controllo previste*

Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune ECSEL le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione. Inoltre, il consiglio di direzione può provvedere, se del caso, alla costituzione di una struttura di revisione contabile interna dell'impresa comune. Il costo di una funzione di revisione contabile interna (stimato a meno di mezzo milione di euro per l'impresa comune durante il suo intero ciclo di vita) è conveniente rispetto al totale dei pagamenti erogati dall'impresa comune (un tasso di errore dell'1% su 1,2 miliardi di EUR equivale a 12 milioni di EUR).

A norma dell'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'impresa comune rispetta i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantisce

un grado di tutela degli interessi finanziari dei propri membri equivalente a quello richiesto dallo stesso regolamento.

Le revisioni contabili *ex post* delle spese relative alle azioni indirette sono eseguite conformemente al programma quadro Orizzonte 2020 nell'ambito delle azioni indirette dello stesso programma.

Ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione supervisiona le attività dell'impresa comune in conformità al regolamento finanziario, in particolare effettuando verifiche e valutazioni dell'attuazione del programma, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti ed esclude dai finanziamenti dell'Unione le spese effettuate in violazione delle norme applicabili. Può anche sospendere e interrompere i pagamenti.

### **2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dall'Unione.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli in loco e ispezioni presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti dell'Unione.

Fatto salvo quanto indicato sopra, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti risultanti dall'applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a condurre revisioni contabili, controlli in loco e ispezioni.

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

*Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.*

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Nu mero 09 04 02 01 — linea di riferimento	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario
1a Competitività per la crescita e l'occupazione	09 04 07 21 Leadership industriale — ITC ECSEL	Diss.	SÌ	SÌ	NO	SÌ

### 3.2. Incidenza prevista sulle spese

#### 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale:</b>	1a	Competitività per la crescita e l'occupazione
--	----	---

Impresa comune ECSEL <sup>1, 2</sup>			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020 <sup>3</sup>	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
Titolo 1	Impegni	(1)	0,310	0,310	0,550	0,715	1,210	1,210	4,350	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>8,655</b>
	Pagamenti	(2)	0,310	0,310	0,550	0,715	1,210	1,210	1,170	1,170	0,970	0,670	0,370	<b>8,655</b>
Titolo 2	Impegni	(1a)	0,500	0,500	0,500	0,700	0,800	0,800	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>6,600</b>
	Pagamenti	(2a)	0,500	0,500	0,500	0,700	0,800	0,800	0,800	0,600	0,600	0,500	0,300	<b>6,600</b>
Titolo 3	Impegni	(3a)	135,000	145,000	160,000	175,000	185,000	195,000	205,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1 200,000</b>
	Pagamenti	(3b)	33,750	70,000	116,750	140,750	166,000	178,000	189,000	145,750	99,500	40,000	20,500	<b>1 200,000</b>
<b>TOTALE degli stanziamenti per l'impresa</b>	Impegni	=1+1a +3a	<b>135,810</b>	<b>145,810</b>	<b>161,050</b>	<b>176,415</b>	<b>187,010</b>	<b>197,010</b>	<b>212,150</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 215,255</b>
	Pagamenti	=2+2a	<b>34,560</b>	<b>70,810</b>	<b>117,800</b>	<b>142,165</b>	<b>168,010</b>	<b>180,010</b>	<b>190,970</b>	<b>147,520</b>	<b>101,070</b>	<b>41,170</b>	<b>21,170</b>	<b>1 215,255</b>

<sup>1</sup> Gli importi che figurano nei titoli 1 e 2 rappresentano la partecipazione dell'UE (50%) alle spese amministrative dell'impresa comune ECSEL. Il restante 50% è versato dai membri privati come indicato nella sezione 3.2.5. Per il periodo 2014-2017, i contributi per il graduale scioglimento dell'organismo di partenariato pubblico-privato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, indicati nella sezione 3.2.3.3, lettera d), vanno aggiunti alle cifre per lo stesso periodo che figurano nel titolo 1 della tabella. Le spese amministrative sono calcolate sulla base dell'esperienza maturata con le imprese comuni ENIAC e ARTEMIS e tenendo conto dei risparmi risultanti dalle funzioni in esubero. Il periodo 2021-2024 rappresenta una fase decrescente, durante la quale non vengono intraprese nuove azioni.

<sup>2</sup> Gli stanziamenti di pagamento relativi ai titoli 1 e 2 si basano su un utilizzo annuale di tutti gli stanziamenti di impegno corrispondenti, mentre quelli relativi al titolo 3 sono calcolati secondo un tipico scadenziario triennale di esecuzione dei pagamenti, con un prefinanziamento del 50% (sborsato per metà nell'anno dell'invito a presentare proposte e per l'altra metà nell'anno successivo all'invito), un pagamento intermedio del 30% nel secondo anno successivo all'invito, un pagamento intermedio del 10% nel terzo anno successivo all'invito e il saldo finale del 10% nel quarto anno successivo all'invito.

<sup>3</sup> Nei titoli 1 e 2 per il 2020 figurano gli impegni dell'anno (1,170 + 0,800) e gli impegni anticipati per i rimanenti anni dell'IC nel periodo 2021-2024, ossia 1,170 + 0,600 per il 2021, 0,970 + 0,600 per il 2022, 0,670 + 0,500 per il 2023 e 0,370 + 0,300 per il 2024.

<b>comune ECSEL</b>		+3b												
-------------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

DG CONNECT		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
• Risorse umane (2 FUNZ. ETP, 1 AC ETP) <sup>4</sup>		0,332	0,332	0,332	0,332	0,332	0,332	0,332					2,324
• Altre spese amministrative		0	0	0	0	0	0	0					0
<b>TOTALE DG CONNECT</b>	Stanziamanti	<b>0,332</b>					<b>2,324</b>						

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale:</b>	<b>5</b>	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

DG CONNECT		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
• Risorse umane (2 FUNZ. ETP, 1 AC ETP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Altre spese amministrative		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE DG CONNECT</b>	Stanziamanti	<b>0</b>	<b>0</b>										

<b>TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	(Totale impegni = Totale pagamenti)	<b>0</b>											
--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<sup>4</sup> L'organico per il periodo post 2020 sarà determinato ulteriormente. I costi degli ETP sono calcolati sulla base del costo medio annuo del personale AD (131 000 EUR) e AST (70 000 EUR).

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
<b>TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	Impegni	136,142	146,142	161,382	176,747	187,342	197,342	212,482					1 217,579
	Pagamenti	34,892	71,142	118,132	142,497	168,342	180,342	191,302	147,520	101,070	41,170	21,170	1 217,579

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'impresa comune ECSEL*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come indicato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR

Specificare gli obiettivi e i risultati  ↓			Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anni 2021-2024		TOTALE		
	RISULTATI																				
	Tipo	Costo medio <sup>1</sup>	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero totale												
OBIETTIVO SPECIFICO 1 Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali																					
— Risultato <sup>2</sup>	Azioni di ricerca e innovazione dell'impresa comune ECSEL	15	9	135	10	145	11	160	11	175	12	185	13	195	14	205	0	0	80	1 200	
<b>COSTO TOTALE</b>			<b>9</b>	<b>135</b>	<b>10</b>	<b>145</b>	<b>11</b>	<b>160</b>	<b>11</b>	<b>175</b>	<b>12</b>	<b>185</b>	<b>13</b>	<b>195</b>	<b>14</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>1 200</b>	

<sup>1</sup> Il costo medio è l'importo della partecipazione dell'UE al finanziamento dei risultati.

<sup>2</sup> I risultati dell'impresa comune ECSEL sono progetti di ricerca e innovazione cofinanziati dall'UE e dagli Stati membri partecipanti. Il numero di risultati all'anno è espresso da una cifra arrotondata corrispondente al numero stimato di progetti sovvenzionabili al costo indicato.

### 3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune ECSEL

#### 3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come indicato di seguito:

Numero di effettivi (in unità/ETP)<sup>1</sup>

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

Funzionari (gradi AD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funzionari (gradi AST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agenti contrattuali	13	13	12	11	11	11	11	11	9	6	3	111
Agenti temporanei (gradi AD)	14	14	13	12	12	12	12	12	10	7	4	122
Esperti nazionali distaccati	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6

<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>239</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

Mio EUR (al terzo decimale)

Funzionari (gradi AD)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Funzionari (gradi AST)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Agenti contrattuali	0,910	0,910	0,840	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,630	0,420	0,210	7,770
Agenti temporanei (gradi AD)	1,834	1,834	1,703	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,310	0,917	0,524	15,982
Esperti nazionali distaccati	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,468

<sup>1</sup> Nel caso degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario, questa tabella è presentata a titolo informativo.

<b>TOTALE</b>	<b>2,822</b>	<b>2,822</b>	<b>2,621</b>	<b>2,420</b>	<b>2,420</b>	<b>2,420</b>	<b>2,342</b>	<b>2,342</b>	<b>1,940</b>	<b>1,337</b>	<b>0,734</b>	<b>24,220</b>
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

I contratti di lavoro sono ripresi dalle preesistenti imprese comuni ARTEMIS ed ENIAC. Detti contratti hanno effetto dal primo giorno di esistenza della nuova impresa comune.

### 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come indicato di seguito:

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anni 2021-2024*	Totale
<b>• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)</b>									
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
09 01 05 01 (ricerca indiretta)	2	2	2	2	2	2	2	p.m.	<b>14</b>
10 01 05 01 (ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno, ETP)<sup>2</sup></b>									
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e GED nelle delegazioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>XX</b> 01 04 yy <sup>3</sup>	— in sede <sup>4</sup>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	— nelle delegazioni	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
09 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca indiretta)	1	1	1	1	1	1	1	p.m.	<b>7</b>
10 01 05 02 (AC, END e	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>

<sup>2</sup> AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire").

<sup>3</sup> Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

<sup>4</sup> Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

INT — ricerca diretta)										
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	p.m.	<b>21</b>							

\* L'organico per il periodo post 2020 sarà determinato ulteriormente.

*Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)*

**XX** è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di stanziamento, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Partecipazione agli organi direttivi e monitoraggio/comunicazione delle attività
Personale esterno	Assistenza ai funzionari

### 3.2.3.3. Fabbisogno previsto di risorse umane per l'impresa comune ECSEL<sup>5</sup>

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come indicato di seguito:
  - a. Fabbisogno previsto di risorse umane a carico degli stanziamenti del quadro finanziario pluriennale 2014-2020

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
<b>• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)</b>												
09 04 07 21 (organismo di PPP)												
Funzionari (gradi AD)	6	6	7	9	12	12	12	12	10	7	4	<b>97</b>
Funzionari (gradi AST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno, ETP)<sup>6</sup></b>												
09 04 07 21 (organismo di PPP)												

<sup>5</sup> Nel caso degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario, questa sezione è presentata a titolo informativo.

<sup>6</sup> AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("interimaire").

AC	8	8	8	8	11	11	11	11	9	6	3	<b>94</b>
END	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	<b>6</b>
INT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>197</b>

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Gestione del programma e gestione amministrativa
Personale esterno	Assistenza agli agenti temporanei

- b. p.m. — Risorse umane a carico degli stanziamenti del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (per informazione)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
<b>• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)</b>					
09 04 01 03 (impresa comune ARTEMIS) <sup>7</sup>					
Funzionari (gradi AD)	8	8	6	3	<b>25</b>
Funzionari (gradi AST)	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno, ETP)</b>					
09 04 01 03 (impresa comune ARTEMIS) <sup>8</sup>					
AC	5	5	4	3	<b>17</b>
END	0	0	0	0	<b>0</b>
INT	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>42</b>

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

- c. Riepilogo cumulativo delle risorse umane di cui alle lettere a) e b)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
<b>• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)</b>												
09 04 07 21 (organismo di PPP)	14	14	13	12	12	12	12	12	10	7	4	<b>122</b>
Funzionari (gradi AD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Funzionari (gradi AST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>

<sup>7</sup>

Le risorse umane in questione sono cofinanziate con contributi delle associazioni ARTEMISIA ed AENEAS (cfr. lettera d. in prosieguo).

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno, ETP) <sup>8</sup>												
09 04 07 21 (organismo di PPP)	13	13	12	11	11	11	11	11	9	6	3	<b>111</b>
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
END	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	<b>6</b>
INT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>239</b>

<sup>8</sup> AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire").

d. Partecipazione alle spese di funzionamento per il graduale scioglimento dell'organismo di partenariato pubblico-privato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale <sup>9</sup>
Contributo in contanti dell'UE <sup>10</sup>	0,600	0,600	0,550	0,300	<b>2,050</b>
Contributo in contanti di terzi — associazione AENEAS	0,500	0,500	0,300	0,130	<b>1,430</b>
Contributo in contanti di terzi — associazione ARTEMISIA	0,300	0,300	0,210	0,165	<b>0,975</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,060</b>	<b>0,595</b>	<b>4,455</b>

I contributi delle associazioni AENEAS e ARTEMISIA sono costituiti dagli importi dovuti dalle due associazioni per le spese di funzionamento delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS in ottemperanza agli accordi conclusi con la Commissione per il frazionamento delle spese di funzionamento secondo il seguente schema:

Mio EUR (al terzo decimale)

2008-2013	Impresa comune ARTEMIS			Impresa comune ENIAC		
	Totale spese di funzionamento	CE	ARTEMISIA	Totale spese di funzionamento	CE	AENEAS
Contributi effettivi a fine 2013		3,864	4,800		4,514	4,741
Contributi ricalcolati in applicazione della regola di frazionamento 2/3 (industria) – 1/3 (CE)	8,664	2,889	5,775	9,255	3,084	6,171
<b>Differenza (rettificata — attualizzata)</b>		<b>-0,975</b>	<b>0,975</b>		<b>-1,430</b>	<b>1,430</b>

Gli importi dovuti alla Commissione saranno compensati nel periodo 2014-2017 riducendo i contributi della Commissione come indicato nella sezione 3.2.1.

<sup>9</sup> Il totale del contributo in contanti dell'UE è pari all'importo anticipato nel bilancio 2013 per il completamento delle attività 2007-2013 dell'organismo.

<sup>10</sup> La linea di bilancio corrispondente è 09 04 01 03.

### 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale

### 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Membri privati — contributo in contanti alle spese amministrative <sup>1</sup>	2,210	2,210	2,110	2,010	2,010	2,010	1,970	1,770	1,570	1,170	0,670	19,710
Stati membri di ECSEL — contributo in contanti ai costi operativi <sup>2</sup>	135,000	145,000	160,000	175,000	185,000	195,000	205,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1200,000
<b>TOTALE degli stanziamanti cofinanziati</b>	<b>137,210</b>	<b>147,210</b>	<b>162,110</b>	<b>177,010</b>	<b>187,010</b>	<b>197,010</b>	<b>206,970</b>	<b>1,770</b>	<b>1,570</b>	<b>1,170</b>	<b>0,670</b>	<b>1219,710</b>

Il contributo complessivo dei membri privati è fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune ECSEL.

<sup>1</sup> I presenti importi non comprendono i contributi di AENEAS e ARTEMISIA per il periodo 2014-2017 di cui alla sezione 3.2.3.3, lettera d.

<sup>2</sup> I contributi nazionali complessivi sono stimati dello stesso ordine di grandezza del contributo totale dell'UE.

### 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
  - sulle risorse proprie
  - sulle entrate varie